




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2038

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato
italiano

(Conversione in legge del DL n. 131 del 2024)

N. 263 – 9 ottobre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2038

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato
italiano

(Conversione in legge del DL n. 131 del 2024)

N. 263 – 9 ottobre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE – PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2020/4118.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 13 -
DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI MAGISTRATI ONORARI	- 13 -
ARTICOLO 3	- 17 -
DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 OTTOBRE 2013 – PROCEDURA D’INFRAZIONE N. 2023/2006	- 17 -
ARTICOLO 4	- 18 -
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ASSUNZIONE DI PERSONALE) – PROCEDURA D’INFRAZIONE N. 2021/4037.....	- 18 -
ARTICOLO 5	- 25 -
DISPOSIZIONI PER IL RECEPIMENTO DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 8 DELLA DIRETTIVA 2016/800/UE, SULLE GARANZIE PROCEDURALI PER I MINORI INDAGATI O IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI PENALI – PROCEDURA D’INFRAZIONE 2023/2090.....	- 25 -
ARTICOLO 6	- 29 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2008, N. 144, IN MATERIA DI CONTROLLI SU STRADA – PROCEDURA D’INFRAZIONE N. 2022/0231	- 29 -
ARTICOLO 7	- 31 -
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL “CIELO UNICO EUROPEO”	- 31 -
ARTICOLO 8	- 34 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANSEUROPEA TEN-T - PROCEDURA DI INFRAZIONE (2019/2279).....	- 34 -
ARTICOLO 9	- 41 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, IN MATERIA DI LAVORATORI STAGIONALI DI PAESI TERZI – PROCEDURA D’INFRAZIONE N. 2023/2022	- 41 -
ARTICOLO 10	- 43 -

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 115 DEL 2015, IN MATERIA DI CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	- 43 -
ARTICOLO 11.....	- 50 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81, IN MATERIA DI INDENNITÀ RISARCITORIA ONNICOMPRESIVA PREVISTA PER GLI ABUSI PREGRESSI PER IL SETTORE PRIVATO – PROCEDURA DI INFRAZIONE 2014/4231.....	- 50 -
ARTICOLO 12.....	- 52 -
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA PER L'ABUSO DI UTILIZZO DI UNA SUCCESSIONE DI CONTRATTI O RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – PROCEDURA D'INFRAZIONE N. 2014/4231.....	- 52 -
ARTICOLO 13.....	- 55 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA – PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2023/2187	- 55 -
ARTICOLO 14.....	- 56 -
MISURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA – PROCEDURE DI INFRAZIONE N. 2014/2147, N. 2015/2043 E N. 2020/2299	- 56 -
ARTICOLO 15.....	- 64 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE - PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2017/4092.....	- 64 -
ARTICOLO 16.....	- 68 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DEI CENTRI DATI – ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/1791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 SETTEMBRE 2023	- 68 -
ARTICOLO 17.....	- 70 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 70 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2038
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Dondi (FDI), per la II Commissione (Giustizia) Matone (LEGA), per la II Commissione (Giustizia) De Palma (FI-PPE), per la VI Commissione (Finanze) Testa (FDI), per la VI Commissione (Finanze)
Commissioni competenti:	II (Giustizia) e VI (Finanze)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

È oggetto della presente Nota il testo originario del provvedimento, assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118

Normativa previgente. L'articolo 3 della legge n. 118 del 2022 (legge sulla concorrenza 2021), come novellato dal decreto-legge n. 198 del 2022, nel prevedere un riordino complessivo delle norme relative alle concessioni demaniali, ha disposto che continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024 le concessioni ad uso turistico ricreativo in essere alla data di entrata in vigore della legge (28 febbraio 2023). Ha inoltre previsto che la proroga potesse estendersi fino al termine del 31 dicembre 2025 nei casi previsti dal comma 3, in cui per ragioni oggettive non fossero concluse le procedure selettive entro il 31/12/2024. L'articolo 4 della medesima legge sulla concorrenza 2021 aveva inoltre conferito una delega al Governo per il riordino delle concessioni demaniali marittime, definendone i criteri direttivi. La delega è scaduta e non è stata esercitata ed il comma 4-*bis* (introdotto dall'articolo 1, comma 8, lettera *b*), della legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, entrata in vigore il 28 febbraio 2023), ha disposto che fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti indicati dall'articolo 3 (sopra richiamato).

Ai predetti articoli 3 e 4 non sono stati ascritti effetti sui saldi.

Le norme modificano gli articoli 3 e 4 della legge n. 118 del 2022 (legge sulla concorrenza 2021) in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

La relazione illustrativa chiarisce che con le modifiche in esame il Governo intende agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

Si rammenta che la procedura d'infrazione riguarda il quadro normativo che disciplina le autorizzazioni per l'utilizzo di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative. In particolare, la Commissione UE ritiene che, mantenendo proroghe indiscriminate ed *ex lege* delle attuali "concessioni balneari", l'Italia sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico.

In particolare, si prevede quanto segue.

Proroga delle concessioni per finalità turistico-ricreative (comma 1, lettera *a*)

Le norme dispongono la proroga (dal 31 dicembre 2024) al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore.

Si prevede, inoltre, che gli effetti del differimento non pregiudichino la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente al 30 settembre 2027, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle nuove modalità e dei criteri previsti dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022, che viene integralmente sostituito dall'articolo in esame (dalle modifiche di cui al comma 1, lettera *b*), vedi di seguito).

Viene inoltre novellato l'elenco delle concessioni alle quali si applicano le disposizioni sull'efficacia delle concessioni (dettate dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 118 del 2022, come modificato dalle norme in esame). In particolare, rispetto al testo previgente sono espunte le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, che erano contenute nel precedente testo e, per le quali, conseguentemente, non si applica il differimento in esame.

Sono inoltre prorogati al 30 settembre 2027 i termini di efficacia delle concessioni affidate con atto dell'ente concedente mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza, il cui termine di scadenza è anteriore a tale data. Si proroga (dal 31 dicembre 2025) al 31 marzo 2028 il termine di efficacia delle concessioni in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027.

Le norme differiscono, altresì, i termini per la trasmissione al Parlamento delle relazioni sullo stato delle procedure selettive.

Si dispone, infatti, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alle Camere, entro il 31 luglio 2027 (anziché entro il 30 giugno 2024), una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028 (anziché entro il 31 dicembre 2025) una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

Nuova procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (comma 1, lettera *b*)

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 4 della legge sulla concorrenza n. 118 del 2021 (il quale recava la delega, mai esercitata, per il riordino delle disposizioni relative alle concessioni in questione), definendo nuove procedure per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive. Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame e ai relativi atti concessori.

La nuova procedura si applica all'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge n. 400 del 1993 (recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).

Si ricorda che l'articolo 01, comma 1 lettere da a) a f) del decreto-legge n. 400 del 1993 elenca le seguenti attività, relative alle concessioni demaniali marittime:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

In sintesi, si dispone che:

- l'ente concedente avvia la procedura, anche su istanza di parte, almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, rispettando gli adempimenti previsti per la pubblicazione del bando;
- alla scadenza del titolo concessorio, non è consentito all'ente concedente disporre la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.

La relazione illustrativa precisa che la possibilità di disporre una proroga tecnica, in presenza di una procedura di affidamento già avviata e soltanto per il tempo strettamente necessario, è finalizzata ad esplicitare (e non già a limitare) le situazioni nelle quali può essere disposta una proroga tecnica della concessione, già consentita dal vigente quadro ordinamentale (*cf.* articolo 120, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1626, ove si legge: "secondo la giurisprudenza prevalente, nel vigente quadro ordinamentale, è consentita solo la 'proroga tecnica', l'unica ammessa in materia di pubblici contratti, avente 'carattere eccezionale' (*ex multis* Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274), la quale deve essere fondata su 'oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante' (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3588, precisa che la possibilità di disporre la prosecuzione del precedente rapporto concessorio, per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione") ed azionabile in tutte le ipotesi nelle quali, per oggettivi ed insuperabili impedimenti non ascrivibili all'ente concedente, non sia stato possibile individuare un concessionario, anche in ragione dalla mancata formalizzazione di offerte ovvero dell'individuazione di un aggiudicatario, all'esito dei controlli effettuati, risultato privo dei requisiti necessari, fermo restando, in detti casi, l'obbligo di procedere, senza indugio, all'avvio di una nuova procedura di affidamento.

- il bando deve contenere determinate informazioni elencate espressamente dalla norma, tra cui il valore dell'indennizzo spettante al concessionario uscente nonché i termini e modalità di corresponsione dello stesso;
- la durata della concessione non deve essere inferiore a 5 anni e non superiore a 20 anni; deve essere pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico finanziario dell'aggiudicatario;
- l'ente concedente, ai fini della valutazione delle offerte, deve applicare una serie di criteri di aggiudicazione (espressamente elencati dalla norma);
- l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

Si rammenta che detta previsione è confermativa di quanto già previsto a legislazione previgente (articolo 49 del codice della navigazione);

- in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione¹ sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Si dispone che il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia sono a carico del concessionario uscente;

Il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento della quota dell'indennizzo stabilita è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.

La relazione illustrativa chiarisce che fermo l'obbligo per il concessionario subentrante di versare al concessionario cosiddetto uscente l'intero importo dell'indennizzo espressamente indicato nel bando di gara,

¹ Si dispone che il calcolo dell'equa remunerazione è effettuata sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. La norma stabilisce che la mancata adozione del decreto non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento.

si precisa che il medesimo concessionario subentrante è tenuto, per contro, a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato (e non già all'ente concedente) l'eventuale maggiore importo offerto in sede di gara - a titolo di indennizzo rispetto a quello indicato nel bando ai sensi del comma 6, lettera a), del nuovo articolo 4 - rilevante ai fini dell'affidamento della concessione. Ciò, anche in considerazione della necessità di assicurare che l'individuazione del nuovo concessionario avvenga nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati all'affidamento della specifica concessione ed evitare indebite sovracompensazioni in favore dei concessionari uscenti.

Le norme recano disposizioni relative alla misura e all'aggiornamento dei canoni demaniali (comma 10, 11 e 12 del nuovo articolo 4).

Viene innanzitutto novellato l'articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, che reca la classificazione di aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei ai fini dell'applicazione dei canoni demaniali.

Si rammenta che in base alla normativa previgente (articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993) la classificazione prevede due categorie:

- categoria A, in cui rientrano aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
- categoria B, che comprende aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.

Si ricorda che i canoni della categoria B sono più bassi dei canoni previsti per la categoria A. Inoltre l'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento, in mancanza del quale si applica la categoria B.

Le modifiche introdotte dalle norme in esame aggiungono alcuni requisiti alle due categorie:

- alla categoria A viene aggiunto il requisito del pregio naturale e dell'alta redditività. Pertanto a seguito della modifica l'applicazione delle tariffe previste per la predetta categoria è riservata alle sole aree ad alta valenza turistica che siano anche di pregio naturale e ad alta redditività.
- nella categoria B, vengono invece aggiunte le aree destinate ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro.

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025 (con il quale dovranno essere stabiliti anche i criteri per la valutazione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti) si provvede all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari dei canoni annui per:

- le concessioni turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei;
- le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

Le norme stabiliscono che in caso di mancata adozione del decreto, gli importi unitari dei canoni sono automaticamente aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando il meccanismo di aggiornamento annuale in base alla media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

Si ricorda che la misura unitaria dei canoni annui è definita nell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 400 del 1993. Con decreto MIT 17 dicembre 2023 sono stati definiti gli aggiornamenti, relativi all'anno 2024, di tali misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime: è stata stabilita per il 2024 una riduzione del 4,5 per cento delle misure unitarie dei canoni, in quanto la media degli indici ISTAT presi a base per il calcolo è stata negativa e pari a tale percentuale di riduzione.

Si stabilisce inoltre che per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione. Si stabilisce, inoltre, che una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020.

In proposito si ricorda anche che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140 (art. 100, comma 4) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa, comunque, essere inferiore a euro 2.500, importo anch'esso soggetto ad aggiornamento in base alla media dei suddetti indici ISTAT: per il 2023 l'importo era pari a 3.377,50 euro, mentre per il 2024 è stato ridotto a 3.225,50 euro.

Si dispone l'abrogazione dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 198 del 2022, che oltre a prorogare (al 31 dicembre 2024) l'efficacia delle concessioni in argomento aveva previsto l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio composto di rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con il compito di acquisire i dati delle concessioni in parola e stabilire i criteri per la determinazione della scarsità della risorsa e della rilevanza economica transfrontaliera.

Si rammenta che all'istituzione del Tavolo tecnico non erano stati ascritti effetti sui saldi.

Si rammenta altresì che la versione più recente della "Relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione Europea"² (DOC LXXIII della XVIII legislatura, aggiornata al secondo semestre 2021, trasmessa il 15 settembre del 2022), include la procedura

2

<https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=073&tipologiaDoc=documento&numero=009&doc≡pdfel>

2020/4118 fra quelle aventi impatto finanziario³, descrive la violazione contestata⁴ e quanto all'impatto finanziario nel breve/medio periodo (pag. 166), afferma che: "Ove le attuali concessioni fossero risolte, come chiesto dalla UE, lo Stato potrebbe essere convenuto in giudizio dagli attuali concessionari, dovendo quindi assumere nuove spese per la propria difesa."

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disciplina recata dall'articolo in commento non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le modifiche apportate all'articolo 3 della legge n. 118 del 2022 si limitano a prevedere che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ed i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ferma restando la possibilità di avviare le procedure selettive anteriormente a detta data.

Inoltre, precisa la RT, restando invariate le previsioni contenute nelle concessioni oggetto di proroga, nel presupposto che i titolari delle concessioni oggetto di proroga continuino a corrispondere il canone dovuto, dalla suddetta proroga non derivano effetti finanziari negativi rispetto alla legislazione vigente.

La RT evidenzia che non sono stati stimati, prudenzialmente, effetti positivi dalla disposizione (comma 11 del nuovo articolo 4) che prevede l'aggiornamento dell'entità degli importi unitari dei canoni concessori (previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 400 del 1993), anche in caso di mancata adozione del decreto ministeriale (in tale circostanza la norma prevede un incremento del 10 per cento dei canoni).

Con particolare riferimento all'indennizzo spettante al cessionario uscente, la RT afferma che l'indennizzo costituisce un onere economico a carico esclusivo del nuovo concessionario, che non rileva né ai fini della determinazione del canone concessorio da corrispondere all'ente concedente per l'utilizzazione del bene (dal momento che l'importo del canone è indicato espressamente nel bando di gara e non è modificabile, in quanto determinato sulla base di parametri definiti direttamente dall'articolo 03 del decreto – legge 5 ottobre 1993, n. 400), né ai fini della valutazione del piano economico – finanziario e della

³ pag. 165

⁴ La Commissione europea contesta all'Italia la violazione dell'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva servizi") e dell'articolo 49 TFUE, in relazione alla assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. "concessioni balneari"). L'articolo 12 della "Direttiva servizi", rubricato "Selezione tra diversi candidati", al par. 1 dispone: "Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento"; al par. 2 dispone: "Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico".

determinazione della durata della concessione (trattandosi di un onere gravante sul nuovo concessionario per il solo fatto di essere risultato aggiudicatario della concessione di un bene demaniale già affidato ad un altro operatore economico ed in alcun modo connesso all'entità o al valore degli investimenti indicati nel piano economico – finanziario presentato dal predetto concessionario in sede di gara).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame dispongono la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027, delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore.

Sono inoltre, definite:

- le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che saranno espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;
- il riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in favore dei concessionari uscenti;
- la disciplina dell'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali.

Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni.

Alla norma non sono ascritti effetti finanziari, mentre la relazione tecnica precisa che prudenzialmente non sono stati quantificati e scontati gli effetti positivi derivanti dall'aggiornamento dei canoni concessori.

In proposito, dunque:

- per quanto riguarda la proroga del termine ultimo per la validità delle concessioni in essere si evidenzia, preliminarmente, che nei precedenti casi di interventi sulla durata delle

concessioni demaniali le relative norme sono state, costantemente, considerate neutrali per la finanza pubblica⁵.

- per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure di gara, non si hanno osservazioni da formulare trattandosi di adempimenti già posti a carico degli enti concedenti a legislazione previgente e che comunque rientrano nelle attività istituzionali degli enti interessati;

- per quanto riguarda le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si osserva che la norma in esame le esclude dalla proroga al 2027; tuttavia, la formulazione testuale della novella legislativa parrebbe avere l'effetto di espungere, per questa categoria di concessioni, anche la proroga prevista a legislazione previgente fino al 2024 (o, al sussistere di determinati presupposti, al 2025).

Ciò in quanto la proroga al 2024 (o 2025) era stata disposta dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 2022, n. 118, ed era applicabile alle concessioni turistico-ricreative e assimilate nonché a quelle per la nautica da diporto. Ora il nuovo testo del menzionato comma 1 (introdotto dal presente decreto⁶),

⁵ Non sono stati infatti ascritti effetti finanziari all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, che ha prorogato le concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per varie finalità; al comma 547 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 che ha esteso la predetta proroga fino al 2020; all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 216 del 2011, che ha prorogato le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo; ai commi 682-683 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che hanno prorogato di quindici anni le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa; al comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 che ha esteso la predetta proroga alle concessioni lacuali, fluviali e per la nautica da diporto, nonché a talune ulteriori gestioni; al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020 che ha sospeso alcune procedure ablatorie delle concessioni demaniali, nel quadro dell'emergenza pandemica, consentendone la prosecuzione a fronte del pagamento del canone; all'articolo 7, comma 9-*duodevices*, del decreto-legge n. 78 del 2015, che ha prorogato le concessioni marittime non turistico-ricreative fino al 2016; all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto n. 244 del 2016 che ha esteso la precedente proroga al 2017 né – infine – all'articolo 3 della legge n. 118 del 2022 e all'articolo 12 del decreto-legge n. 198 del 2022, che hanno fissato il termine previgente del 31 dicembre 2024.

Sul punto è altresì utile rammentare che:

- nella seduta della V Commissione del 26 luglio 2022, in sede di esame dell'AC 3634-A (poi divenuta legge n. 118 del 2022), la rappresentante del Governo ha evidenziato che “analogamente ai precedenti casi di proroghe della durata delle concessioni demaniali, la proroga di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, non è suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione vigente” e la Commissione ha espresso parere favorevole, senza rilievi sull'articolo in parola;

- nell'esame parlamentare del decreto-legge n. 194 del 2009 presso la Commissione Bilancio del Senato in risposta ad una richiesta di chiarimento relativa all'eventuale iscrizione in bilancio per l'anno 2010 di incrementi per concessioni in scadenza ma oggetto di proroga - una nota RGS messa a disposizione della Commissione (seduta del 27 gennaio 2010) ha confermato l'assenza di oneri derivanti dalla disposizione di proroga, evidenziando in particolare che la proroga non avrebbe esplicito riflessi significativi per la finanza pubblica, atteso che la misura dei canoni è predeterminata in via normativa (articolo 3 del decreto-legge n. 400 del 1993), per cui, almeno sotto tale profilo, il soggetto concessionario è di fatto ininfluente;

⁶ In particolare, dal comma 1, lettera *a*), numero 1), dell'articolo 1 ora in esame.

essendo interamente sostitutivo della previgente lettera *a*), rimuove dall'ordinamento la disposizione che aveva prorogato le concessioni di nautica da diporto al 2024.

Quindi, al fine di escludere che si determini una situazione di incertezza in merito alla disciplina applicabile alla scadenza delle citate concessioni – con possibili conseguenze anche sull'obbligo di corresponsione dei relativi canoni concessori nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza della proroga prevista a legislazione previgente - dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire una norma *ad hoc* volta a riaffermare la disciplina sulla proroga di tali concessioni conformemente a quella prevista dalla legislazione precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ora soppressa per effetto della novella introdotta.

- per quanto riguarda la proroga al 2027 delle concessioni in essere, andrebbero acquisiti elementi da parte del Governo circa l'idoneità di tale disciplina transitoria a chiudere la procedura di infrazione n. 2020/4118 e ad evitare l'insorgere degli effetti onerosi che da essa potrebbero derivare, posto che sul punto la relazione illustrativa e la relazione tecnica non forniscono specifiche rassicurazioni.

ARTICOLO 2

Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari

Normativa vigente. L'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023 disciplina il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente.

In particolare, il citato articolo 15-*bis* novella l'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al fine di assimilare i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento ai redditi da lavoro dipendente.

Con riferimento al regime previdenziale applicabile si prevede che:

- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS (comma 2);
- i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (comma 5). Il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del Ministero della giustizia (comma 6);

- i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa (comma 3);
- per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e sono pubblici dipendenti restino ferme le autorizzazioni già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del decreto in esame (comma 7).

La **relazione tecnica di passaggio** riferita al decreto-legge n. 75 del 2023 afferma che l'assimilazione dei compensi a reddito da lavoro dipendente non determina alcuna modifica dei parametri di calcolo utilizzati in sede di legge di bilancio 2022, per cui dal punto di vista finanziario l'intervento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti dell'U.d.v. 1.4 "1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e IRAP a carico dello Stato", dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Le norme prevedono che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023 (relativo all'iscrizione all'AGO dell'INPS dei magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo), si interpreti nel senso che nei confronti dei suddetti magistrati sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:

- a) assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti;
- b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

La **relazione illustrativa** chiarisce che la norma elimina un problema interpretativo collegato alle disposizioni dettate dall'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023. Tale previsione, infatti, non indicava espressamente, infatti, se essa fosse o meno comprensiva delle cosiddette "coperture minori"⁷. Conseguentemente, la suddetta norma è stata intesa dall'INPS come non comprensiva delle c.d. "coperture minori" (cfr. circolare INPS n. 100 del 7 dicembre 2023, par. 2). Si chiarisce quindi che tali coperture sono assicurate alla magistratura onoraria e, stante il suo carattere interpretativo, si applica a decorrere dalla data dei decreti di conferma dei magistrati onorari.

⁷ Con l'espressione "coperture minori" si fa riferimento all'assicurazione economica di malattia, all'assicurazione economica di maternità e agli assegni per il nucleo familiare.

Si evidenzia altresì che la norma risponde ad una precisa richiesta formulata dalla Commissione europea nel parere motivato notificato all'Italia nel mese di luglio 2023 e rientra nel pacchetto di interventi necessari per conformare la normativa nazionale alle disposizioni del diritto dell'Unione (tra cui la direttiva 92/85/CE sulla maternità), di cui è stata contestata l'infrazione nell'ambito della procedura n. 2016/4081.

Deve aggiungersi, infine, che la norma in questione ha un effetto deflattivo sul contenzioso in essere, dal momento che sono circa 600 le cause instaurate da magistrati onorari del ruolo ad esaurimento per rivendicare la copertura assicurativa per malattia, maternità e tutele minori.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la magistratura onoraria contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi del PNRR ed è quindi imprescindibile garantire l'uniformità e pienezza del trattamento previdenziale connesso alle prestazioni rese dai magistrati che vi appartengono.

La norma, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, già approvato al CDM in via definitiva il 4 giugno 2024 e attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 1950), è finalizzata all'interpretazione autentica dell'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023. In base a tale interpretazione, ai magistrati onorari del contingente a esaurimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, optanti per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e iscritti, pertanto, all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le tutele cosiddette "minori". In particolare, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono riconosciute le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele: l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti; l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'assicurazione contro le malattie e l'assicurazione di maternità.

Dal punto di vista finanziario, la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le tutele contributive previste dalla presente disposizione sono già ricomprese e quantificate nella tabella contenuta nella relazione tecnica all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023, dimostrativa degli oneri complessivi a carico dello Stato relative ai "Compensi dei magistrati onorari confermati in regime di esclusività delle funzioni onorarie" allo scopo applicando le aliquote previste a legislazione vigente per il personale del comparto funzioni centrali (come previsto dalle norme introdotte dalla legge di bilancio 2022), che presentano coperture previdenziali equivalenti.

Con riferimento agli effetti finanziari delle tutele previdenziali e assistenziali per i magistrati onorari in servizio a decorrere dall'anno 2024, ferme restando le risorse disponibili a

legislazione vigente sul capitolo 1362, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023, è stato istituito un apposito fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, euro 158 milioni per l'anno 2025, euro 157 milioni per l'anno 2026, euro 152 milioni per l'anno 2027, euro 151 milioni per l'anno 2028, euro 146 milioni per l'anno 2029, euro 145 milioni per l'anno 2030, euro 138 milioni per l'anno 2031, euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033, destinato a finanziare gli interventi di revisione e armonizzazione della disciplina economica e previdenziale dei magistrati onorari in servizio ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, così come previsto dalla nuova disciplina introdotta dall'A.C. 1950, che prevede la completa copertura per tutte le tutele contributive, comprese quelle minori, a beneficio del contingente ad esaurimento di magistrati onorari, a valere sulle risorse annuali del predetto fondo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano interpretazione autentica dell'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, relativo all'iscrizione all'AGO dell'INPS dei magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo. Tale comma, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, si interpreta dunque nel senso che nei confronti dei suddetti magistrati sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:

- assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti;
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.

Al riguardo, la RT afferma che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le suddette tutele contributive sono già ricomprese e quantificate nella tabella contenuta nella relazione tecnica all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023.

La suddetta tabella infatti specifica che tra gli oneri amministrativi figurano contributi previdenziali complessivi calcolati con l'aliquota al 24,20 per cento, nonché un'ulteriore quota relativa all'Opera previdenza pari al 5,68 per cento.

In proposito, preso atto di tale precisazione e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023, che ha istituito l'apposito Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3

Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 – Procedura d'infrazione n. 2023/2006

Le norme intervengono a modificare il codice di procedura penale in seguito alla procedura d'infrazione n. 2023/2006 in cui la Commissione europea ha rilevato taluni profili di non coerenza della normativa italiana con le previsioni della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Nello specifico, per la parte qui rilevante, si evidenzia che la Commissione europea contesta la violazione della direttiva per quanto concerne:

- le deroghe al diritto di avvalersi di un difensore per esigenze investigative (dell'articolo 3, paragrafo 6). Infatti, il codice di procedura penale prevede, in contrasto con l'ordinamento europeo, che gli ufficiali di polizia giudiziaria possano, anche senza la presenza del difensore, assumere dal soggetto indagato notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini;
- l'informazione di terzi in merito alla privazione della libertà personale (articolo 5, paragrafo 1). A tal proposito, il codice di procedura penale, in relazione al diritto della persona arrestata in flagranza di reato ovvero colpita da misura cautelare, prevede la possibilità di informare i soli familiari.

A tal fine, le norme modificano il codice di procedura penale:

- all'articolo 350, comma 5, prevedendo che la deroga al diritto di avvalersi di un difensore per esigenze investigative sia subordinata alla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, ovvero di

compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini [comma 1, lettera *b*]);

- agli articoli 293, comma 1, lettera *f*), 386, comma 1, lettera *f*), e 387, comma 1, prevedendo la possibilità che nelle relative fattispecie sia possibile avvisare un familiare ovvero un terzo [comma 1, lettere *a*), *c*) e *d*]).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non comportano aggravio di oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano il codice di procedura penale al fine di superare la procedura d'infrazione n. 2023/2006 riguardante il contrasto tra l'ordinamento italiano e la direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. In particolare, le modifiche prevedono limiti più stringenti alla deroga al diritto di avvalersi di un difensore per esigenze investigative nonché la possibilità di avvisare un terzo di fiducia in alternativa ai familiari in caso di arresto in flagranza di reato ovvero in caso di adozione di misura cautelare.

Al riguardo, non si formulano osservazioni posto il carattere ordinamentale delle norme in esame.

ARTICOLO 4

Rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia (assunzione di personale) – Procedura d'infrazione n. 2021/4037

La norma incrementa la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria - comparto funzioni centrali - di 250 unità di personale (61 unità Area Funzionari e 189 unità Area Assistenti). A tal fine, il Ministero della giustizia viene autorizzato, in aggiunta alle ordinarie vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente

contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti all'Area Assistenti, mediante l'espletamento di procedure concorsuali e anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali (comma 1). A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per il 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dal 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per il 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 1.056.250 per il 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dal 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento in riferimento (comma 2). Ai suddetti oneri complessivi si provvede, quanto a euro 2.000.000 per il 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia⁸; quanto a euro 6.058.960 per il 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁸ Di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75, del 2023.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria - procedure di concorso (comma 2)		2,0				2,0				2,0		
Incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria (61 funzionari e 189 assistenti) - personale (comma 2)		5,0	10,0	10,0		5,0	10,0	10,0		5,0	10,0	10,0
Incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria - funzionamento (comma 2)		1,0	0,1	0,1		1,0	0,1	0,1		1,0	0,1	0,1
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria (61 funzionari e 189 assistenti) – personale – effetti riflessi (comma 2)						2,4	4,9	4,9		2,4	4,9	4,9
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia (comma 3)		2,0				2,0				2,0		
Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA (comma 3)		6,1	10,1	10,1		6,1	10,1	10,1		6,1	10,1	10,1

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e per la quantificazione degli oneri retributivi (stipendiali nel testo della RT) del contingente indicato, precisa che la decorrenza delle assunzioni è prevista non prima del 1° luglio 2025, in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi. La relazione tecnica individua in una tabella di sintesi, riportata a seguire, il riepilogo degli oneri retributivi (stipendiali nel testo della RT).

(euro)

Area	TOTALE	Unità	2025 (sei mesi)	A decorrere dal 2026
Funzionari	46.614,00	61	1.421.727,00	2.843.454,00
Assistenti	37.894,00	189	3.580.983,00	7.161.966,00
Totali		250	5.002.710,00	10.005.420,00

La relazione tecnica fornisce in un'ulteriore tabella, riportata a seguire, i dati e gli elementi che contribuiscono a determinare il suddetto onere.

Area	Stipendio CCNL 2019-2021	13 ^a	Indennità amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	(euro)				Totale	Retribuzione accessoria	Totale	Incremento CCNL 2022-2024 5,78 %	Totale
					Fondo pens. 24,20 %	Op. prev. 5,68 %	IRAP 8,5 %	Totale oneri PA					
Funz.	23.501,93	1.958,49	5.097,60	30.558,02	7.395,04	1.735,70	2.597,43	11.728,17	42.286,19	1.780,71	44.066,90	2.547,07	46.614,00
Ass.	19.351,97	1.612,66	3.635,76	24.600,39	5.953,29	1.397,30	2.091,03	9.441,62	34.042,01	1.780,71	35.822,72	2.070,55	37.894,00

Con riguardo agli importi retributivi lordi pro capite relativi alle suddette qualifiche, il Conto annuale indica rispettivamente per la qualifica di Funzionario una retribuzione complessiva annua di 32.682 euro e per la qualifica di Assistente un corrispondente valore di euro 29.249.

Le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dalla norma, quantificate in via prudenziale per il 2025, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 2.000.000 euro, vengono dettagliate nella seguente tabella.

(euro)	
Riepilogo spese concorsuali	
Tipologia spesa	2025
Locazione locali	1.200.000,00
Commissioni	147.500,00
Comitati vigilanza	52.500,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	296.000,00
Cancelleria e stampati	24.000,00
Assistenza in Aula	280.000,00
Totale	2.000.000,00

In due tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, vengono altresì, forniti i dati di dettaglio sottostanti la stima della componente d'onere concernente le Commissioni concorsuali, riferite ai due concorsi (funzionari e assistenti). In tali tabelle vengono, in particolare, evidenziati il numero (5 per i funzionari e 3 per gli assistenti) e la tipologia (Presidente, componenti, membro aggiunto per i funzionari e segretario) dei componenti delle Commissioni, l'importo massimo del compenso per ciascun componente ai sensi del DPCM 24 aprile 2024, il numero dei Commissari in trasferta (3), le spese di viaggio a/r, il numero delle riunioni previste (3 gg per ogni riunione), spese per vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti e le spese di trasporto e soggiorno dei componenti della Commissione. Con riguardo ai Comitati di vigilanza viene evidenziato che questi saranno articolati in 1.050 componenti, per un compenso pro capite di 50 euro.

Le spese di funzionamento pro-capite sono state determinate nella misura di euro 4.225,00 nell'anno dell'assunzione, pari al 10,00 per cento dell'onere medio assunzionale, essendo previsto un incremento della dotazione organica, e nella misura di euro 423,00 pro-capite annui a regime, corrispondente all'1 per cento % dell'onere medio assunzionale.

Nella tabella a seguire viene fornito un riepilogo delle spese di funzionamento.

(euro)				
Riepilogo delle spese di funzionamento				
Unità di personale	Spese di funzionamento pro-capite		Spese di funzionamento complessive	
	Anno di assunzione	A regime	Anno di assunzione	A regime
250	4.225,00	423,00	1.056.250,00	105.750,00

Gli oneri complessivi derivanti dalla norma, corrispondenti agli importi della spesa autorizzata dal comma 2, sono sintetizzati nella tabella a seguire.

(euro)

RIEPILOGO ONERI		
Descrizione	2025	Da 2026
Assunzione funzionari	1.421.727	2.843.454
Assunzione assistenti	3.580.983	7.161.966
Spese concorsuali	2.000.000	
Spese di funzionamento	1.056.250	105.750
Totale	8.058.960	10.111.170

La relazione tecnica riferisce, altresì, che le attuali scoperture del personale giudiziario in Area funzionari sono per la gran parte in via di copertura tramite una serie di iniziative in corso quali un concorso già autorizzato ed in fase di realizzazione da parte della Funzione Pubblica per 119 posti; uno scorrimento già autorizzato per 56 posti; una richiesta in via di espletamento di concorso per circa 420 posti di funzionario UNEP; una mobilità già bandita per 33 posti. Analogamente in area Assistenti l'amministrazione sta operando per coprire le vacanze di organico per le quali ha già riconosciuta la capacità assunzionale (non tutti gli 8.495 posti riportati nel PIAO sono coperti da tale capacità). Allo stato è stato bandito un concorso per 1000 conducenti; l'amministrazione è stata autorizzata allo scorrimento di graduatorie per circa 2500 posti ed ha avviato una mobilità per 74 posti. Viene, inoltre, rappresentato che la copertura in pianta organica non equivale a possibilità di copertura integrale, in quanto spesso le capacità assunzionali non lo consentono e che in un ambito, quale quello giudiziario, è impossibile prevedere la riconversione di professionalità amministrative per la specificità delle mansioni rivestite e per la loro imprescindibilità nell'ambito dei singoli uffici giudiziari. A titolo d'esempio la relazione tecnica riferisce che in area Assistenti è presente una forte copertura di ufficiali giudiziari per circa 1346 posti. Tali figure svolgono una funzione non surrogabile con nessuna delle altre presenti nell'organizzazione giudiziaria o nella pubblica amministrazione *tout-court*. Allo stesso modo per quanto riguarda le qualifiche di cancelliere o funzionario giudiziario. Le peculiarità delle figure professionali presenti in giustizia non consentono di rendere del tutto fluida la possibilità di convertire funzionalmente determinate scoperture in un dato profilo con differenti figure professionali. Pertanto, per quanto le vacanze nelle aree, così come da PIAO, siano già in gran parte in corso di copertura, come sopra evidenziato, non è possibile giustificare automaticamente il mancato aumento della pianta organica dei contabili e la sua copertura finanziaria sulla base della mera sussistenza di vacanze in altri specifici profili della stessa area, ad esempio i citati UNEP o cancellieri. La riduzione di tali figure tipiche per convertirle in figure contabili renderebbe impossibile anche il processo di attuazione delle riforme giurisdizionali quali la realizzazione del Tribunale della famiglia o il potenziamento degli Uffici di sorveglianza. D'altra parte la necessità di figure contabili, così come di altre figure non contemplate originariamente nel mondo giudiziario, è diventata nel tempo sempre più evidente. Come già segnalato il numero esiguo di unità previste in organico non consente allo stato di far fronte alla mole di lavoro degli oltre 600 uffici giudiziari esistenti sull'intero territorio nazionale in relazione alle attività di natura contabile connesse e, in particolare, al pagamento per i servizi di intercettazione nelle indagini penali e per le spese di giustizia e di funzionamento. Infine, in relazione al citato aumento della pianta organica di 1947 unità previsto dal decreto-legge 75 del 2023, viene

rammentato che tale incremento afferisce nel complesso alle leggi n. 134 del 2021 e n. 206 del 2021 recanti rispettivamente norme sull'efficientamento del processo penale e civile; stante la finalità della normativa citata, tali posti dovranno ricevere un'adeguata copertura in riferimento alle attività principali svolte nell'ambito dell'ufficio per il processo, che si differenziano dalle specifiche attività contabili. Alla finalità della norma riportata si affianca, quindi, la necessità per l'Amministrazione di creare posti per il futuro, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 19 2024. La stabilizzazione, infatti, del personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR (circa 12.000 unità) che ha espletato la propria attività nell'ambito dell'Ufficio per il processo, rende necessario preservare posti specificamente dedicati e, ove opportuno, anche prevedere aggiornamenti/conversioni, nell'ambito delle figure della pianta organica già dedicate al supporto giurisdizionale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame incrementa la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità di personale (61 unità Area Funzionari e 189 unità Area Assistenti) e autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, nella misura di 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e di 189 unità appartenenti all'Area Assistenti, mediante concorso o scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali (comma 1). Con riguardo alle summenzionate esigenze assunzionali è autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per il 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dal 2026, nonché la spesa di euro 2.000.000 per il 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, e la spesa di euro 1.056.250 per il 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dal 2026 per i maggiori oneri di funzionamento (comma 2).

Con riguardo ai dati utilizzati per la quantificazione degli oneri dalla relazione tecnica, si rileva l'opportunità che vengano fornite informazioni aggiuntive in relazione alle singole componenti che concorrono a determinare il fabbisogno di funzionamento indicato dalla norma; componenti riferibili in particolare alle esigenze di formazione del personale di nuova assunzione e a quelle di rafforzamento delle dotazioni strumentali degli uffici. Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito agli importi autorizzati con riguardo alle spese di personale. Peraltro si rileva che i dati retributivi lordi pro-capite utilizzati nella stima (euro 46.614 e euro 37.894 annui rispettivamente previsti per i funzionari e per gli assistenti) appaiono discostarsi in eccesso rispetto ai corrispondenti dati ricavabili dal Conto annuale (euro

32.682 per i funzionari ed euro 29.249 per gli assistenti). Pur considerata la prudenzialità dei dati utilizzati per la stima, si rileva, comunque l'esigenza di acquisire una valutazione del Governo che consenta di evidenziare le ragioni e gli elementi sottostanti il suddetto scostamento. Si osserva, inoltre, che la norma autorizza le assunzioni di cui trattasi con riferimento ad un numero puntuale di unità, laddove a fronte del corrispondente onere assunzionale che appare configurato come limite massimo di spesa, anche la determinazione delle unità di personale da assumere potrebbe essere prudenzialmente effettuata entro un limite massimo. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo. Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali considerati gli elementi e i dati di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare l'importo della spesa a tal fine autorizzato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri di cui al precedente comma 2, pari nel complesso a 8.058.960 euro per l'anno 2025 e a 10.111.170 euro annui a decorrere dall'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023;
- quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si segnala che il Fondo ivi richiamato, destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, è iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del medesimo Dicastero e reca una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

In proposito, si segnala che la dotazione del predetto Fondo per l'anno 2025 è stata ridotta, in misura pari a 1.520.000 euro, dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 215 del 2023. Tanto premesso, nel rilevare che gli interventi previsti dall'articolo 4 appaiono sostanzialmente riconducibili alle finalità cui il Fondo medesimo è preordinato a legislazione vigente, appare comunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 5

Disposizioni per il recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali – Procedura d'infrazione 2023/2090

La direttiva 2016/800/UE, prescrive, tra l'altro, che gli Stati membri: assicurano che, quando il minore è informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, gli siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, e quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento. Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella medesima direttiva (articolo 4); provvedono affinché le suddette informazioni che il minore ha diritto di ricevere siano comunicate al più presto al titolare della responsabilità genitoriale. Le medesime informazioni sono fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in tale qualità dall'autorità competente, in specifici casi individuati dalla norma in cui le medesime informazioni non possono essere fornite al titolare della responsabilità genitoriale (articolo 5); provvedono affinché il minore privato della libertà personale abbia diritto senza indebito ritardo a un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale. L'esame medico è il meno invasivo possibile ed è effettuato da un medico o da un altro professionista qualificato. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un altro esame medico qualora lo richiedano le circostanze (articolo 8).

La norma dispone una serie di modifiche al DPR n. 448 del 1988 recante la disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni (comma 1).

In particolare vengono previsti:

- la modifica dell'articolo 1, comma 1, al fine di precisare che le disposizioni relative al procedimento a carico di minorenni sono applicate assicurando, altresì, il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'UE, nonché dei diritti riconosciuti

dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali [comma 1, lettera a]);

- la modifica dell'articolo 7, comma 1, in tema di notifiche all'esercente la potestà dei genitori, prevedendo che l'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà genitoriale o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter, introdotti dal presente decreto, ossia altra persona idonea indicata dal minore e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede [comma 1, lettera b)];
- l'introduzione del nuovo articolo 9-bis, in materia di valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale. La nuova disposizione, al comma 1, prevede che il minore in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. È comunque fatto salvo quanto già previsto dalla legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (DPR n. 230 del 2000) e dall'ordinamento penitenziario minorile (decreto legislativo n. 121 del 2018). Il comma 2 del nuovo articolo 9-bis prevede che, ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minore in stato di privazione della libertà personale [comma 1, lettera c)];
- modifiche all'articolo 12, in tema di assistenza all'imputato minore, prevedendo che l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minore venga assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale ("di altra persona idonea indicata dal minore e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede", nell'assetto previgente). Viene, altresì, inserito il comma 1-bis, ove si prevede che il minore è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione in specifici casi indicati dalla norma. In tali casi (nuovo comma 1-ter), sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza [comma 1, lettera d)];
- l'inserimento degli articoli 12-bis, relativo al contenuto del diritto all'informazione al minore sottoposto alle indagini e al minore sottoposto a privazione della libertà personale, e 12-ter, relativo alle informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede [comma 1, lettera e)].

Viene, inoltre, modificato l'articolo 1 del decreto legislativo n. 121 del 2018, al fine di introdurre al comma 1 della medesima disposizione la precisazione relativa all'obbligo del rispetto, nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'UE, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva

2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali [comma 2, lettera a), n. 1]. Viene, altresì, modificato il comma 2 al fine di prevedere che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa previsti dal decreto legislativo sull'efficienza del processo penale⁹ [comma 2, lettera b), n. 2]. È infine aggiunto l'articolo 11-*bis* relativo alle informazioni relative alla detenzione che devono essere fornite al minorenni quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva [comma 2, lettera b)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme evidenziando che le stesse hanno carattere ordinamentale nonché procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento particolare al comma 1, lettera c) viene evidenziato che questo introduce l'obbligo di sottoporre senza indebito ritardo a visita medica il minorenni in stato di privazione della libertà personale per valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. La relazione rileva che le norme del regolamento sull'ordinamento penitenziario, in particolare l'articolo 23 del DPR n. 230 del 2000, prevedono già che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo, e che un esperto dell'osservazione e trattamento effettui un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per i minori sottoposti a misure restrittive della libertà personale presso Comunità o presso i Centri di prima accoglienza, in ragione della competenza in materia di sanità attribuita alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione, il regime delle visite mediche è regolato da intese e accordi Stato-Regioni, che prevedono, in via generale, una visita medica in ingresso e ulteriori visite ove necessario. Tali accordi vengono poi attuati con specifici strumenti da ciascuna Regione. Ferma restando la previsione della regola generale circa la necessità che, anche in questi casi, la prima visita avvenga senza indebito ritardo e che visite successive vengano svolte ove necessario, le modalità attraverso le quali il servizio sanitario assicura tale diritto devono essere oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata. Al riguardo, infatti, viene sottolineato che con il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, tutte le funzioni sanitarie - non solo quelle di tipo trattamentale - quindi di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione sono state trasferite all'amministrazione della salute, anche riguardo la sanità dei minori. Gli accordi in sede di Conferenza unificata garantiscono i livelli essenziali assistenziali e i modelli sviluppati in sede regionale e i costi standard sotto i quali già adesso non è dato scendere. Ogni

⁹ Di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 150 del 2022 (attuazione della legge n. 134 del 2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

costo aggiuntivo viene definito in sede di intesa con le Regioni e gli enti locali di riferimento nei limiti delle disponibilità economiche stabilite con la stessa intesa. Pertanto, per offrire una rapida panoramica sui servizi che già sono modulati per assicurare le suddette finalità, negli Istituti penitenziari minorili (IPM) è stato istituito un servizio "nuovi giunti" in cui oltre educatori specifici e il direttore dell'istituto o un suo delegato partecipano anche almeno un medico e uno psicologo o altri professionisti secondo le necessità indicate dal Centro di prima accoglienza (CPA) (ove il minore rimane per un tempo limitato in attesa della decisione del giudice sul suo stato di fermo, arresto e la misura idonea da adottare) in cui *in primis* viene redatto il rapporto sullo stato di salute psico-fisica del minore e sono richieste le cure e terapie necessarie per la situazione specifica. Stessa procedura sussiste nelle Comunità pubbliche o private che accoglieranno i minori dopo la decisione giudiziaria, le quali ricalcano a grandi linee la struttura degli IPM. Pertanto, le norme in esame, al fine di adeguarsi alla direttiva comunitaria, non aggiungono nuovi o diversi servizi come sopra descritto, ma si limitano a rappresentare la tempestività con cui gli adempimenti sanitari devono essere condotti. Riguardo, infatti, ai profili finanziari delle presenti disposizioni, viene ribadita l'esistenza, a regime vigente, della presenza di medici e paramedici, psicologi e educatori che sono di ruolo inseriti negli IPM e che possono essere, altresì, destinati per i loro compiti nelle strutture comunitarie limitrofe o nei vicini CPA, mentre accordi e convenzioni specifiche sussistono tra gli organismi appena menzionati (compresi CPA e comunità) e le Regioni per garantire le prestazioni di professionisti e specialisti sanitari esterni. Altri accordi e convenzioni potranno essere conclusi, ove si presentino casistiche complesse o ricorrenti, tra gli enti locali e le citate strutture di giustizia minorile e di comunità ma sempre rimanendo nei limiti delle disponibilità economiche e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Viene assicurato, pertanto, che gli interventi proposti dalla norma possono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che, con la lettera di messa in mora trasmessa il 13 marzo 2024, la Commissione Europea ha contestato la presenza di lacune nel recepimento delle disposizioni sostanziali della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, nell'ambito della procedura di infrazione 2023/2090.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al DPR n. 448 del 1988 (comma 1) e dell'ordinamento penitenziario minorile di cui al decreto legislativo n. 121 del 2018 (comma 2), ai fini del completo recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, e del superamento della procedura di infrazione 2023/2090.

In particolare le norme prevedono, tra l'altro, che il minore privato della libertà personale venga sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute

fisica e psicologica e che le condizioni di salute siano rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze [comma 1, lettera c)].

La relazione tecnica, nell'evidenziare che le norme in esame hanno carattere ordinamentale nonché procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con specifico riguardo al comma 1, lettera c), precisa che le norme del regolamento sull'ordinamento penitenziario già prevedono in termini generali che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso in regime detentivo sia sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo e che un esperto dell'osservazione e trattamento effettui un colloquio valutativo con l'interessato all'atto del suo ingresso in istituto. Con riferimento ai minori sottoposti a misure restrittive della libertà personale, la relazione tecnica riferisce, inoltre, che tale disposizione, al fine di adeguarsi alla direttiva comunitaria, non aggiunge nuovi o diversi servizi, ma si limita a prescrivere la tempestività con cui gli adempimenti sanitari devono essere condotti. La relazione tecnica sul punto conferma la presenza nell'assetto vigente di medici e paramedici, psicologi ed educatori di ruolo inseriti negli Istituti penitenziari minorili (IPM) che possono essere, altresì, destinati per i loro compiti nelle strutture comunitarie limitrofe o nei vicini Centri di prima accoglienza (CPA), anche mediante accordi e convenzioni, che a tal fine possono eventualmente essere conclusi, sempre nei limiti delle disponibilità economiche e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in materia di controlli su strada – Procedura d'infrazione n. 2022/0231

Normativa vigente. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008, recante Attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, disciplina i controlli su strada.

La norma novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008 con l'introduzione di un comma aggiuntivo, al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su

strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo.

Si rammenta che tale previsione è introdotta al fine di risolvere la risoluzione della procedura di infrazione n. 2022/0231 in materia del diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo. A tal proposito, la **relazione illustrativa** rappresenta che la Commissione europea ha eccepito alla Repubblica italiana di non aver correttamente recepito alcune disposizioni della Direttiva (UE) 2020/1057¹⁰ che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. Fra le altre norme, la Commissione ha contestato la mancata trasposizione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera *b*), della citata direttiva, ai sensi del quale "(...) *Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove che risultano essere mancanti a bordo; ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. (...)*"

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a indicare contenuto e finalità della norma, afferma che la medesima non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante il suo carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma mira alla chiusura della procedura di infrazione n. 2022/0231 in materia del diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo. La disposizione, inserita all'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008, riconosce al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo. Al riguardo, non si formulano osservazioni constatando, come peraltro confermato dalla relazione tecnica, l'assenza di effetti della norma sulla finanza pubblica, atteso il suo carattere ordinamentale.

¹⁰ La direttiva (UE) 2020/1057 è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27.

ARTICOLO 7

Disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria del “Cielo unico europeo”

Le norme integrano le disposizioni relative alle sanzioni connesse all’iniziativa “Cielo unico europeo”, introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 (progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa) e 2019/317 (sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo) e disponendo che l’autorità nazionale competente per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni è costituita dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

In particolare, le disposizioni prevedono che:

- l'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sia l'ENAC (comma 2);
- si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC), nel caso non effettuino nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori associati specifiche sottofunzionalità entro i termini indicati (comma 3);
- si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che non attuano la sottofunzionalità estesa sul piano operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 (comma 4);
- si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano la funzionalità sulle reti di sicurezza entro il 31 dicembre 2025 (comma 5);
- si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalità ATM sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA) transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilità di connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il 31 dicembre 2025 (comma 6);
- si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalità ATM (integrazione AOP/NOP), nonché, entro il 31 dicembre 2025, nonché ulteriori funzionalità, specificamente indicate, relative alla gestione delle informazioni a livello di sistema (comma 7);
- si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il 31 dicembre 2024 (comma 8);
- si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS e agli operatori aerei italiani che non attuano la sottofunzionalità ATM sulla condivisione iniziale

delle informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo 285 entro il 31 dicembre 2027 (comma 9);

- si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:
 - non applicano la modulazione delle tariffe di navigazione aerea;
 - utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attività commerciali;
 - omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate dall'Autorità nazionale di vigilanza, ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi di prestazione contenuti nel relativo piano di miglioramento;
 - omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza specifici dati, informazioni o chiarimenti per fattispecie debitamente elencate;
 - non consentono all'autorità nazionale di vigilanza l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti;
 - omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea compresi nella base di calcolo delle tariffe;
 - omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi alle altre entrate (comma 10);
- si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che:
 - omettono di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (VE) 2019/317, ovvero omettono di adottare le misure necessarie per garantirne la qualità, la convalida e la trasmissione;
 - omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualità e sulle procedure di convalida (comma 11).

I proventi derivanti dall'applicazione delle suddette sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo trasferimento all'ENAC ai fini del miglioramento della sicurezza del volo (comma 12).

La **relazione illustrativa**, tra l'altro, chiarisce che con la procedura di infrazione n. 2024/2091, la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane: di specificare la tipologia, la natura e i dettagli delle sanzioni vigenti nel nostro Paese per le violazioni del quadro normativa armonizzato per la creazione del "Cielo unico europeo"; se tali sanzioni si applicano sia ai fornitori dei servizi di navigazione aerea, che agli utenti dello spazio aereo; se le stesse sanzioni siano mai state applicate in concreto, fornendo, in caso di risposta positiva, dettagli al riguardo; la procedura amministrativa in vigore per l'imposizione di tali sanzioni.

All'esito di una approfondita disamina degli obblighi attuativi derivanti dalla normativa in vigore, è stata, innanzitutto, ricostruita la disciplina sanzionatoria attualmente vigente nel nostro ordinamento riconducibile, nella sostanza, al decreto legislativo n. 191 del 2017 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo), e al decreto legislativo n. 173 del 2017 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea). Da tale operazione è emersa un'area di regolamentazione europea allo stato del tutto priva di opportune fattispecie sanzionatorie, che riguarda gli obblighi discendenti dalla normativa attuativa dell'articolo 15-*bis* del Regolamento (CE) n. 5501/2004, rubricato "Progetti comuni". Il progetto comune comprende una serie di funzionalità di gestione del traffico aereo, cosiddette funzionalità ATM, a loro volta suddivise in una serie di sottofunzionalità, da attuarsi entro termini tassativamente individuati. Il presente provvedimento è stato, quindi, predisposto con l'obiettivo di apprestare un idoneo presidio sanzionatorio per contribuire a garantire l'attuazione delle funzionalità predette da parte degli operatori di settore. In particolare, si richiamano le operazioni tecniche che gli operatori del cielo unico europeo devono effettuare entro i termini tassativamente individuati, prevedendo le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza. La mancata realizzazione dei compiti di ciascun operatore entro i termini individuati, infatti, rende inattuabili gli obiettivi che sono alla base del citato quadro normativo. Inoltre, la Commissione europea ha ritenuto insufficienti i presidi apprestati, nell'ordinamento italiano, per garantire l'osservanza degli obblighi incombenti sul fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia ENAV S.p.a.. Il provvedimento mira pertanto a disegnare un regime sanzionatorio efficace e proporzionato che preveda alternative in grado, da un lato, di motivare il fornitore di servizi di navigazione aerea al rispetto degli obblighi stabiliti dal regolamento di esecuzione e, dall'altro, di determinare sanzioni che garantiscano l'applicazione del regolamento nel caso di mancato rispetto di tali obblighi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni si limitano a introdurre le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317. L'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni è costituita dall'ENAC. Si tratta di compiti già attribuiti a tale Autorità e, pertanto, essa vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ragione di quanto sopra esposto, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viceversa, dall'applicazione delle sanzioni previste potranno ragionevolmente attendersi nuove entrate per il bilancio dello Stato, comunque non quantificabili *ex ante* stante l'aleatorietà delle stesse. In particolare, le sanzioni introdotte dalla presente disposizione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato ad apposito articolo del capitolo 2454. Il

comma 12, infine, prevede la riassegnazione sul capitolo di spesa ministeriale per il successivo trasferimento a ENAC, quali risorse destinate ad interventi per il miglioramento della sicurezza del volo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame integrano le disposizioni relative alle sanzioni connesse all'iniziativa "Cielo unico europeo", introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317. I proventi derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferiti all'ENAC ai fini del miglioramento della sicurezza del volo. Le disposizioni designano altresì l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Al riguardo, con riferimento alla previsione di nuove sanzioni, non si formulano osservazioni dal momento che l'eventuale maggior gettito non viene ascritto ai saldi di finanza pubblica.

Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare anche per quanto riguarda la designazione dell'ENAC quale autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle nuove sanzioni, posto che la RT ricorda che si tratta di compiti già attribuiti a tale Autorità e, pertanto, la stessa vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T - Procedura di infrazione (2019/2279)

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, modificato dalla norma in esame, ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T). Lungo la rete TEN-T italiana sono presenti n. 465 gallerie, ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

In data 3 dicembre 2020, all'esito della risposta delle Autorità italiane, la Commissione europea, con il parere motivato C (2020) 7843 ha contestato alla Repubblica italiana, in particolare:

- la violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, o, in caso di discostamenti limitati, del punto 1.2.1 dell'allegato I, per aver omesso di comunicare, in relazione a 6 gallerie, informazioni, e le relative giustificazioni, sulle misure alternative di riduzione dei rischi accettate;
- la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 10 e dell'allegato I, per aver omesso di garantire che 3 gallerie, il cui progetto è stato approvato ma che non sono state aperte al traffico pubblico entro il 1° maggio 2006, fossero conformi alla direttiva fin dalla data di apertura;
- la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 11, paragrafo 7, e dell'allegato I, per aver omesso di garantire che 243 gallerie già in esercizio, ovvero già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006, fossero conformi alla direttiva alla data del 30 aprile 2019.

In attuazione di quanto convenuto in occasione di apposite interlocuzioni con la Commissione europea, si è provveduto ad integrare il decreto legislativo n. 264 del 2006 attraverso l'introduzione dell'articolo 10-*bis*, recante la "Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3" e dell'articolo 10-*ter*, recante "Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3". I due articoli, introdotti dall'articolo 30-*sexies*, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono modificati dalle disposizioni in esame. In particolare, l'articolo 10-*bis* delinea la procedura di gestione dei lavori di adeguamento per le gallerie aperte al traffico non ancora rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva, prevedendo l'obbligo per i Gestori di trasmettere, entro il 31 dicembre 2021, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori, e di trasmettere, entro il 31 dicembre 2025, la relativa richiesta di messa in servizio. L'articolo 10-*ter*, invece, dispone l'obbligo per i Gestori, nelle more del rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio, di adottare per ciascuna galleria aperta al traffico le misure di sicurezza temporanee minime individuate nell'allegato 4-*ter*.

In sede di monitoraggio e controllo delle attività per l'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza, con specifico riferimento alle gallerie oggetto della procedura d'infrazione, risultano, al 30 dicembre 2023, n. 369 aperte al traffico di cui:

- 96 gallerie pienamente conformi a tutti i requisiti stabiliti nella direttiva 2004/54/CE;
- 49 gallerie per le quali il Gestore ha dichiarato ultimati i lavori di adeguamento alla direttiva 2004/54/CE ritenendoli conformi;
- 224 gallerie non pienamente conformi a tutti i requisiti stabiliti nella direttiva.

In relazione alle gallerie ancora non pienamente conformi a tutti i requisiti previsti dalla direttiva, i Gestori hanno rappresentato che il rispetto dei cronoprogrammi concordati per il completamento dei lavori di messa in sicurezza delle gallerie comporta una significativa intensificazione dei cantieri lungo tutta l'infrastruttura viaria con conseguente rilevante riduzione dei livelli di servizio. Tale circostanza, pertanto, risulta potenzialmente pregiudizievole sia per la regolarità del servizio autostradale che per la sicurezza degli utenti, con condizioni di rischio superiori rispetto a quelle riferibili allo stato delle gallerie, sulle quali sono in essere le misure di sicurezza temporanee minime.

Le norme modificano il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante l'attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T¹¹, intervenendo prevalentemente sulle disposizioni introdotte con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19). In particolare:

- la lettera *a*), numeri da 1 a 6, modifica l'articolo 10-*bis* (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza);
- la lettera *b*) modifica l'articolo 10-*ter* (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza);
- la lettera *c*), numeri da 1 a 4, apporta modifiche all'articolo 16, concernente sanzioni;
- la lettera *d*) modifica l'allegato 4, introducendo delle modifiche alla documentazione a corredo dell'istanza di messa in esercizio delle gallerie.
- la lettera *e*) inserisce l'allegato 4-*quater*, previsto alla lettera *a*).

La lettera *a*), al numero 1, modifica il comma 3 dell'articolo 10-*bis*, al fine di prevedere che il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza debba essere almeno quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei contratti pubblici¹², anziché quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, viene aggiunta la lettera *b-bis*) al medesimo comma 3, al fine di precisare che il progetto della sicurezza deve comunque contenere gli elaborati e la documentazione richiesti dalla normativa previgente di cui all'Allegato 4.

La **Relazione illustrativa** chiarisce che tali modifiche si rendono necessarie al fine di allineare la disposizione ai due nuovi livelli di progettazione previsti dal menzionato articolo 41 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale, non contiene più un riferimento al progetto definitivo.

La lettera *a*), numero 2), introduce all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 264 del 2006 un nuovo comma 5-*bis*, al fine di prevedere che, per le gallerie individuate nel nuovo allegato 4-*quater*, la richiesta di messa in servizio debba essere presentata entro nuovi termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato e che la stessa non possa, in ogni caso, essere presentata oltre il 31 dicembre 2027. La medesima lettera *a*), numero 2), introduce il comma 5-*ter* all'articolo 10-*bis*, il quale prevede a carico del Gestore, nell'ipotesi di trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio, la sanzione

¹¹ Trans-European Transport Network (TEN-T)

¹² di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, ovvero sia la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro, diminuita di un terzo a fini di proporzionalità.

La **Relazione illustrativa** chiarisce che, all'esito di una ricognizione effettuata sullo stato di avanzamento dei lavori, si è ritenuto necessario differire il termine fissato in via generale dal comma 5 per la trasmissione da parte dei Gestori della richiesta di messa in servizio in relazione alle gallerie facenti parte della rete TENT individuata dalla decisione n. 1692/96/CE. Nel dettaglio, il suddetto termine viene differito dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 (termine massimo), solamente in casi specifici riferibili a singole gallerie, che, per motivi tecnici non imputabili al Gestore, necessitano di una ridefinizione dei cronoprogrammi.

Nell'escludere, pertanto, una "proroga generica e generalizzata" per tutti i lavori di messa in sicurezza, si prevede, invece, una riprogrammazione dei lavori solamente per specifiche gallerie.

La previsione del nuovo termine assicura, in ogni caso, il rispetto dell'obiettivo generale di adeguamento di tutte le gallerie rientranti nella rete TENT nazionale (comprese quelle oggetto di estensione ad opera del Regolamento (UE) n. 1315/2013) entro il 2027. La RI evidenzia che, in ogni caso, resta comunque assicurata l'adozione di misure di sicurezza temporanee minime fino alla definitiva messa in esercizio di ciascuna galleria, garantendo, quindi, il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa.

La lettera *a)*, al numero 3), oltre ad una modifica di mero coordinamento, dispone un'estensione temporale – da sessanta a centottanta giorni – per i controlli da parte della Commissione permanente per le gallerie per le istanze di messa in esercizio.

La **Relazione illustrativa** evidenzia che la maggior parte delle richieste per la messa in esercizio delle gallerie verrà presentata dai Gestori entro il 31 dicembre 2025 e, in particolare, alla luce dei cronoprogrammi approvati si stima che verranno presentate alla Commissione permanente per le gallerie n. 83 istanze nel 2025 di cui 19 nell'ultimo semestre. Al fine di consentire un congruo termine per l'esame delle istanze di messa in servizio, è quindi emersa l'esigenza di prevedere una maggiore estensione temporale per i controlli da parte della Commissione permanente.

La lettera *a)*, al numero 4), apporta una modifica di coordinamento al comma 7 dell'articolo 10-*bis*, al fine di chiarire che i Gestori sono comunque tenuti a trasmettere un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività volte all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3 decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*.

La lettera *a)*, al numero 5), sopprime la lettera *c)* dell'articolo 10-*bis*, comma 8, la quale prevede che il Gestore, nel rapporto semestrale di monitoraggio, debba dare conto delle

eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti.

La lettera *a*), al numero 6), apporta una modifica di coordinamento al comma 9 dell'articolo 10-*bis*, alla luce dell'inserimento del nuovo comma 5-*bis*.

La lettera *b*), in coerenza con la modifica apportata dalla lettera *a*), numero 5), sostituisce il comma 1 dell'articolo 10-*ter* al fine di rimediare alle sopra rappresentate incertezze interpretative, disponendo che i Gestori sono tenuti ad adottare e mantenere, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione. Infine, viene introdotta la previsione per la quale l'efficacia delle predette misure di sicurezza deve essere asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza.

La lettera *c*), ai numeri 1), 2) e 3), apporta modifiche all'articolo 16, concernente le sanzioni. In particolare, il numero 1) aumenta l'importo delle sanzioni previste, rispettivamente, dal comma 1-*bis* per l'omessa trasmissione dell'istanza di messa in servizio nei termini fissati; il numero 2), invece, nell'inserire un comma 1-*ter*, introduce una nuova ipotesi sanzionatoria per il caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori, dal quale derivi uno scostamento temporale superiore a sei mesi che non sia giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione. In tal caso, il Gestore sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro; il numero 3), aumenta da diecimila a ventimila euro l'importo delle sanzioni previste dal comma 2 per l'omissione degli adempimenti specificamente indicati all'articolo 5, commi 3 e 4, e all'articolo 10, commi 1, 3 e 5.

Il citato articolo 5, ai commi 3 e 4, disciplina gli adempimenti in capo al Gestore in caso di incidenti o eventi di rilievo che si verificano in una galleria e che possono incidere sulla sicurezza. L'articolo 10 dispone il processo di definizione del piano di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 per le gallerie risultate non conformi sulla base delle valutazioni della Commissione.

La medesima lettera *c*), al numero 4), nell'introdurre il nuovo comma 5-*ter* all'articolo 16, interviene sul soggetto titolare della potestà sanzionatoria e sul procedimento di irrogazione delle sanzioni, prevedendo, in particolare:

- che le sanzioni siano irrogate, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione permanente per le gallerie, dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), anziché dal Direttore del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente per territorio;
- che il procedimento sanzionatorio, già disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021, sia aggiornato, coerentemente con le modifiche apportate dalla disposizione in commento, con decreto del Direttore dell’ANSFISA, da adottare nel termine di sessanta giorni.

La lettera *d*), nel modificare l’allegato 4, punto 3.4, chiarisce che il gestore è tenuto a trasmettere oltre alla documentazione di sicurezza anche gli elaborati progettuali e introduce tra la documentazione a corredo dell’istanza di messa in esercizio delle gallerie un’asseverazione da parte di un soggetto terzo – un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - circa la sussistenza dei requisiti minimi nonché l’effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio.

Infine, la lettera *e*) aggiunge al decreto legislativo n. 264 del 2006 il già menzionato allegato 4-*quater*, contenente l’indicazione delle 63 gallerie per le quali è stato necessario procedere ad una rimodulazione dei cronoprogrammi (comma 1).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ricostruisce il contesto normativo richiamato all’inizio della presente nota, descrive il contenuto delle norme e afferma in relazione ad esse che le disposizioni ivi contenute hanno carattere ordinamentale e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la lettera *c*), la relazione tecnica precisa che le funzioni in materia di irrogazione delle sanzioni attribuite all’ANSFISA saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea).

In particolare, le norme:

- prevedono che il livello di definizione tecnica del progetto della sicurezza debba essere almeno quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei contratti pubblici, e non più di un progetto definitivo, dovendo comunque contenere gli elaborati e la documentazione precedentemente previsti [comma 1, lettera *a*), numero 1];
- prevedono, per le gallerie individuate nel nuovo allegato 4-*quater* (63 gallerie su un totale di 408), la dilazione del termine entro cui deve essere presentata la richiesta di messa in servizio (prima fissato al 31 dicembre 2025), comunque ricadente entro il 31 dicembre 2027, introducendo altresì una sanzione amministrativa pecuniaria per il Gestore nell'ipotesi di trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio [lettera *a*), numero 2)];
- dispongono un'estensione temporale – da sessanta a centottanta giorni – per i controlli da parte della Commissione permanente per le gallerie per le istanze di messa in esercizio [lettera *a*), numero 3)];
- stabiliscono che i Gestori sono comunque tenuti a trasmettere un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno [lettera *a*), al numero 4)];
- sopprimono la norma che prevede che il Gestore, nel rapporto semestrale di monitoraggio, debba dare conto delle eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime (in quanto norma generatrice di incertezze interpretative) [lettera *a*), numero 5)];
- dispongono che i Gestori sono tenuti ad adottare e mantenere, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime – asseverate con cadenza semestrale dal responsabile della sicurezza - fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione [lettera *b*)];
- aumentano l'importo delle sanzioni previste per l'omessa trasmissione dell'istanza di messa in servizio nei termini fissati e per l'omissione di ulteriori adempimenti in materia di sicurezza [lettera *c*), numeri 1 e 3];
- introducono una nuova ipotesi sanzionatoria per il caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori, dal quale derivi uno scostamento temporale superiore a sei mesi che non sia giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione [lettera *c*), numero 2];
- prevedono che le sanzioni siano irrogate dall'ANSFISA, anziché dal Direttore del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente per territorio-[lettera *c*) numero 4];
- stabiliscono che il Gestore è tenuto a trasmettere oltre alla documentazione di sicurezza anche gli elaborati progettuali e introduce tra la documentazione a corredo dell'istanza di messa in esercizio delle gallerie un'asseverazione da parte di un soggetto terzo – un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - circa la sussistenza dei requisiti minimi nonché l'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio [lettera *d*)].
- introducono l'allegato 4-*quater*, contenente l'indicazione delle 63 gallerie per le quali è stato necessario procedere ad una rimodulazione dei cronoprogrammi [lettera *e*)].

In proposito, si evidenzia che l'obbligo introdotto a carico Gestori [lettera d)] di includere nella documentazione a corredo dell'istanza di messa in esercizio delle gallerie un'asseverazione da parte di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 circa la sussistenza dei requisiti minimi nonché l'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio, potrebbe determinare oneri in capo a soggetti rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, come ad esempio l'ANAS, che gestisce quasi il 50 per cento dell'infrastruttura stradale della Rete TEN-T in Italia¹³. Al riguardo, appare pertanto opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione volti ad assicurare che gli oneri relativi a tale asseverazione potranno essere sostenuti dai soggetti rientranti nell'ambito della pubblica amministrazione utilizzando le disponibilità finanziarie relative agli interventi da realizzare senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda invece le nuove funzioni attribuite all'ANSFISA - soggetto ricompreso nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato - in materia di irrogazione di sanzioni [lettera c), numero 4], si prende atto che esse, come affermato dalla relazione tecnica, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente e pertanto non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda, inoltre, le sanzioni introdotte o incrementate ai sensi delle disposizioni in esame, non si formulano osservazioni considerato il carattere solo eventuale delle nuove o maggiori entrate che ne derivano, per altro non computate nei tendenziali di finanza pubblica. Anche in merito alle restanti disposizioni non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle stesse.

ARTICOLO 9

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d'infrazione n. 2023/2022

Normativa vigente. L'articolo 24 (Lavoro stagionale), comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

¹³ La Rete TEN-T in Italia ha un'estensione di 9.481 km totali e sul sito ufficiale dell'ANAS viene riportato che l'infrastruttura stradale della Rete TEN-T di competenza Anas, al 30 giugno 2024, si sviluppa per un'estensione di 4.634,20 km. (<https://www.stradeanas.it/it/anas-europa-la-rete-stradale-ten-t>).

dello straniero, dispone che il datore di lavoro (o le associazioni di categoria per conto dei loro associati) che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero con uno straniero, ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero di cui all'articolo 22, comma 2, lettera *b*), nell'ipotesi in cui fornisca l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nonché la relativa idoneità alloggiativa. La medesima norma dispone altresì che l'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero, non potendo mai superare un terzo di tale retribuzione, né può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.

La norma, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998¹⁴, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria – da un minimo di 350 ad un massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore – nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

Si rammenta che tale previsione è introdotta al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2022 avviata nei confronti dell'Italia per il recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali. Nel dettaglio, l'articolo 17, paragrafo 1, dispone l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non hanno assolto agli obblighi loro derivanti a norma della medesima direttiva.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica specifica che la norma presume l'eccessività del canone abitativo nel caso in cui la misura dello stesso sia superiore ad un terzo della retribuzione corrisposta al lavoratore, peraltro in armonia con quanto previsto sul punto dalla legislazione vigente (articolo 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo). Inoltre, affermando la natura ordinamentale della disposizione, conclude che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tesa a garantire una sistemazione alloggiativa salubre ed equa in termini di canone abitativo secondo quanto stabilito dalla direttiva in materia di lavoratori stagionali.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce una fattispecie sanzionatoria amministrativa pecuniaria – da un minimo di 350 ad un

¹⁴ L'articolo 15-*bis*.

massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore – nei confronti del datore di lavoro che, in violazione di una prescrizione di legge, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante il suo carattere ordinamentale.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato, da un lato, il carattere ordinamentale della disposizione, confermato anche dalla relazione tecnica, dall'altro lato, il fatto che, prudenzialmente, il gettito da sanzioni non è stato quantificato né scontato ai fini dei tendenziali di finanza pubblica, trattandosi di entrate eventuali.

ARTICOLO 10

Modifiche alla legge n. 115 del 2015, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali

Normativa vigente. L'articolo 18, comma 1, della legge n. 115 del 2015 dà facoltà ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.

Le norme inseriscono il comma 1-*bis* all'articolo 18 della legge n. 115 del 2015, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. La novella prevede che, dal 1° gennaio 2025, ai cittadini UE, degli altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio UE, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, sia data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri

Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera [comma 1, lettera *a*) e comma 3].

La **relazione illustrativa** chiarisce che la disposizione è finalizzata ad accogliere le osservazioni avanzate dai servizi della Commissione europea nel Caso EU Pilot (2021) 10047, aperto a seguito del non completo allineamento dell'ordinamento italiano alle prescrizioni indicate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza C-233/12 Simone Gardella contro INPS. In questa, la Corte ha chiarito che i cittadini che lavorano presso le organizzazioni internazionali non possono essere considerati "soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri". Pertanto, il meccanismo -previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004- della totalizzazione dei periodi contributivi accreditati ai sensi delle legislazioni di più Stati membri non può essere applicato ai periodi di lavoro presso le organizzazioni internazionali. Quindi, nell'ipotesi in cui non sia in vigore una convenzione tra uno Stato membro ed un'organizzazione internazionale, la quale consenta di trasferire i contributi pensionistici accreditati ai sensi della legislazione dello Stato membro in questione verso il regime pensionistico di tale organizzazione, dovrebbe comunque essere consentita la totalizzazione dei periodi di lavoro che un cittadino UE ha svolto presso un'organizzazione internazionale, situata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in quest'ultimo Stato.

A seguito dei principi espressi nella predetta sentenza e dell'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, la legge n. 115 del 2015 (Legge europea 2014), ha introdotto, all'articolo 18, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane; senza prevedere tuttavia la possibilità di totalizzare anche gli eventuali periodi maturati in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati SEE/EFTA e in Svizzera. Con la presente disposizione s'intende, pertanto, modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 18 della legge n. 115 del 2015 al fine di estendere il cumulo già previsto (tra periodi maturati presso le Organizzazioni internazionali e l'Italia) anche ai periodi lavorati in altri Stati membri, Stati SEE/EFTA e Svizzera.

Inoltre, viene integrato il comma 3 all'articolo 18 della legge n. 115 del 2015, prevedendo che, nell'ipotesi in cui un *ex* dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale in altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prenda in considerazione i periodi assicurativi compiuti altrove, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcoli l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana [comma 1, lettera *b*)].

Ai relativi oneri, valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032,

euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea¹⁵. Non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge n. 115 del 2015 (comma 2).

Tali disposizioni prevedono, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provveda con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Modifiche alla L. 115/2015 totalizzazione periodi assicurativi maturati in Italia e cumulati con quelli maturati presso organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Stati UE, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (comma 1)		0,7	0,8	1,1		0,7	0,8	1,1		0,7	0,8	1,1
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (comma 2)		0,7	0,8	1,1		0,7	0,8	1,1		0,7	0,8	1,1

La **relazione tecnica** ricorda che attualmente l'articolo 18 della legge n. 115 del 2015 prevede la possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione maturati in Italia con quelli maturati presso organizzazioni internazionali per il conseguimento della pensione IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) e per la pensione anticipata. I periodi assicurativi italiani cumulati con quelli maturati presso organizzazioni internazionali non possono, tuttavia,

¹⁵ Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

essere totalizzati con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Quest'ultima limitazione ha destato delle obiezioni (EU Pilot (2021)10047/Empl) da parte della Commissione europea. In questa sede si intende valutare la possibilità di consentire che i periodi di lavoro svolti in Italia e cumulati con quelli maturati presso organismi internazionali possano essere totalizzati con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Si stimano gli oneri a carico dell'INPS per il decennio 2025-2034.

Gli unici dati statistici disponibili per procedere ad una valutazione sono quelli forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale estratti dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. Tale elenco è formato sulla base di registrazioni volontarie e a iniziativa degli interessati e non contiene informazioni in ordine alla sussistenza di periodi di contribuzione in una gestione italiana. Si tratta, dunque, di una base dati incompleta sia perché non rileva tutti i lavoratori dipendenti degli organismi internazionali con contribuzione anche italiana, sia perché le informazioni relative ad ogni lavoratore sono limitate all'anno di nascita e al sesso. I dati forniti riguardano 620 lavoratori di cui 461 uomini e 159 donne. Non sono disponibili informazioni di alcun tipo sulla vita lavorativa e contributiva dei lavoratori.

Occorre rilevare che nel 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva fornito analogo elenco al fine di valutare l'estensione della possibilità di cumulo tra la contribuzione italiana e quella maturata presso organismi internazionali per il conseguimento della pensione di anzianità. I dati forniti nel 2022 riguardavano 2.214 soggetti, un numero di lavoratori sensibilmente superiore a quello fornito in occasione di questa valutazione. Per questi motivi nell'effettuare le valutazioni che seguono si è ritenuto di aumentare in misura considerevole la nuova platea dei possibili interessati alla norma in esame.

La tabella successiva riporta la classificazione per classi di età e sesso relativa ai dati forniti dal MAECI nel 2024.

Distribuzione dei lavoratori italiani che prestano servizio in organismi internazionali per età e sesso

Classi di età	Uomini	Donne	Totale
< 25	0	0	0
25-29	0	0	0
30-34	3	2	5
35-39	20	5	25
40-44	54	24	78
45-49	73	36	109
50-54	77	43	120
55-59	76	25	101
60-64	80	17	97
65-70	74	6	80
>70	4	1	5
Totale	461	159	620

Si è ipotizzato:

- a)* che tutti i lavoratori che prestano attività in un organismo internazionale maturino, avvalendosi dell'istituto del cumulo della contribuzione italiana e di quella maturata presso organismi internazionali, i requisiti di anzianità prescritti dalla legislazione italiana (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), 3 anni prima dell'età di vecchiaia se uomini e 4 anni prima se donne, cioè rispettivamente a 64 anni e a 63 anni;
- b)* che tutti tali lavoratori scelgano di accedere immediatamente alla pensione anticipata anziché attendere l'età di vecchiaia;
- c)* di quadruplicare il numero di possibili beneficiari in quanto il numero di lavoratori rilevati attraverso l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana è certamente carente per i motivi già indicati;
- d)* che il 50 per cento dei lavoratori che cumulano i periodi maturati in Italia con quelli maturati presso organismi internazionali totalizzino tale anzianità con quella maturata in Stati UE, Svizzera, Paesi EFTA/SEE o legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e che tale ulteriore anzianità estera corrisponda ad un anno di contribuzione;
- e)* che l'importo medio annuo lordo della pensione anticipata a carico dell'INPS sia di 20.000 euro.

Sotto queste ipotesi, nella presente valutazione si tiene conto dell'onere derivante dall'ulteriore anno di anticipo nella maturazione dei requisiti per la pensione anticipata come specificato al punto *d)*. La tavola seguente riporta la stima del numero dei beneficiari e della maggior spesa per rate di pensione per il periodo 2025-2034.

Beneficiari e maggior spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

Anno	Beneficiari	Maggiore spesa per rate di pensione
2025	32	666
2026	40	849
2027	49	1.060
2028	44	969
2029	35	786
2030	38	870
2031	40	935
2032	45	1.072
2033	57	1.386
2034	52	1.289

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-*bis* all'articolo 18 della legge n. 115 del 2015, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. La novella consente, dal 1° gennaio 2025, ai cittadini UE, degli altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'UE, dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera. I relativi oneri sono valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT ricomprende nell'ambito della platea interessata anche i soggetti legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, categoria che non

è invece ricompresa nell'ambito della formulazione normativa. Su tale inclusione, che appare comunque improntata a criteri di prudenzialità in quanto estende la platea degli interessati ai fini della quantificazione al di là di quella effettivamente interessata dalla norma, appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Ciò premesso, si prende atto dell'incremento degli oneri connesso alle prestazioni pensionistiche, per il quale la RT fornisce le ipotesi e i parametri posti a base della stima degli effetti recati dalle disposizioni, appare tuttavia necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alle metodologie di stima utilizzate, anche con riguardo all'ipotesi cui fa cenno la RT secondo cui l'ulteriore anzianità estera corrisponda ad un anno di contribuzione.

Infine, si osserva che gli oneri sono valutati fino all'anno 2034, anziché a decorrere dall'anno 2034, come invece richiederebbe la natura permanente degli oneri derivanti dalla disposizione. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 10 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione con riferimento all'estensione temporale degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si rammenta che il Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, una dotazione iniziale di 105.396.005 euro per l'anno 2025 e di 102.972.920 euro per l'anno 2026. In proposito, nel prendere atto che le misure oggetto di copertura appaiono sostanzialmente riconducibili alle finalità proprie cui il Fondo in esame è preordinato a legislazione vigente,

appare comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate per ciascuna delle annualità interessate.

ARTICOLO 11

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato – Procedura di infrazione 2014/4231

Relazione illustrativa

La Commissione europea, con la procedura di infrazione 2014/4231, ha censurato la non conformità con la normativa UE¹⁶ dell'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nella parte in cui definisce i limiti massimi dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per i lavoratori nei casi di trasformazione, giudizialmente disposta, del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, infatti, se uno Stato membro decide di reprimere la trasgressione del diritto dell'Unione mediante un indennizzo, lo stesso, perché sia efficace e abbia un effetto dissuasivo, deve essere adeguato, nel senso di consentire un'integrale riparazione del danno effettivamente subito. Per contro, un massimale fissato a priori sarebbe privo di effetto deterrente, perché nel caso di abusi di lunga durata il risarcimento spettante sarebbe comunque limitato ad un massimo legalmente previsto, venendo meno così l'effetto dissuasivo una volta che sia stato raggiunto l'importo massimo. Al lavoratore dovrebbe, invece, essere data la possibilità di ottenere il risarcimento dell'intero danno subito senza limiti precostituiti.

Le norme modificano il citato articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al fine di superare la contestazione avanzata dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2014/4231.

Normativa previgente

Il comma 2 dell'articolo modificato prevedeva che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato, dichiarato illegittimo in sede giudiziale, in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanni il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con l'effetto di ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Il comma 3 stabilisce che, in presenza

¹⁶ In particolare, con la direttiva 1990/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro Confederazione europea dei sindacati (CES), Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE) e Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP) sul lavoro a tempo determinato.

di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.

Le norme, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungono una disposizione che prevede la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità risarcitoria in misura superiore al limite dei 12 mesi previsto, ripristinando però l'onere probatorio a carico del lavoratore. Il comma 3, che dimezzava il limite massimo dell'indennità per i lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, viene abrogato.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che la disposizione, introducendo una modifica ordinamentale che incide esclusivamente sul settore privato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, al fine di superare la procedura di infrazione 2014/4231, novellano l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ampliando la misura risarcitoria cui può accedere il lavoratore in caso di conversione giudizialmente disposta del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in quanto, fermi restando i parametri presenti al comma 2 del citato articolo 28, il giudice è legittimato a liquidare l'indennità risarcitoria in misura superiore ai tetti previsti, a condizione che "il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno". Infine, viene disposta l'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo, il quale riduce alla metà il limite massimo dell'indennità risarcitoria di cui al comma 2, nei casi in cui vi siano dei contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie. La relazione tecnica afferma che le norme introducono una modifica ordinamentale che incide solamente sul settore privato.

Si ricorda, tuttavia, che in data 19 aprile 2023, la Commissione ha inviato all'Italia parere motivato ex articolo 258 TFUE in merito alla procedura di infrazione 2014/4231, evidenziando che la normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di

una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali.¹⁷.

Ne consegue che la norma modificata, in quanto volta a superare la procedura di infrazione 2014/4231, appare suscettibile di interessare i lavoratori del settore pubblico e, dunque, di determinare oneri a carico delle finanze pubbliche. Al riguardo, andrebbero dunque acquisiti dal Governo elementi quantitativi relativi alla platea dei lavoratori pubblici potenzialmente interessati dalle norme ed elementi informativi idonei a giustificare l'invarianza finanziaria delle modifiche introdotte.

ARTICOLO 12

Modifica della disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231

Normativa previgente. L'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non possa comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (terzo periodo). I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni in riferimento sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto (responsabilità dirigenziale) (quarto periodo). Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente¹⁸ (quinto periodo).

La norma sostituisce il terzo, il quarto e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165, del 2001 che prevedono l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di recuperare nei confronti dei dirigenti responsabili, in caso di violazione per

¹⁷ Si veda la sezione 9. Lavoro e diritti sociali del comunicato della Commissione europea:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/inf_23_1808/INF_23_1808_IT.pdf

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999. Tale disposizione, concernente la valutazione del personale con incarico dirigenziale, è stata abrogata a decorrere dal 30 aprile 2010, dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 30, decreto legislativo n. 150 del 2009.

dolo o colpa grave, le somme pagate per le violazioni, da parte degli stessi dirigenti, delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori (a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile) (terzo periodo), nonché la responsabilità dirigenziale (quarto periodo) e l'incidenza ai fini della valutazione dirigenziale delle medesime violazioni (quinto periodo). La nuova disposizione, in particolare:

- prevede che, nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto;
- sopprime la previsione che obbligava le amministrazioni a recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
- sopprime la previsione ai cui sensi i dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo erano responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto n. 165 (si tratta della responsabilità dirigenziale): circa tale soppressione si rinvia a quanto commentato dalla relazione illustrativa (riportata di seguito).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che le relative previsioni hanno contenuto ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, inoltre, precisato che per quanto riguarda il settore pubblico, non è consentita la reintegrazione del danno in forma specifica, mediante trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, stante il disposto dell'articolo 97 Costituzione, che prevede che l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene di norma mediante procedure concorsuali.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che la norma espunge la disposizione del comma 5, che prevede la responsabilità dirigenziale connessa alla violazione dei contratti a termine, sulla base della considerazione che le assunzioni del personale pubblico - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - sono stabilite nell'atto di programmazione (PIAO) approvato dagli organi di vertice politico delle amministrazioni.

La relazione illustrativa informa, inoltre, che le modifiche ora introdotte hanno la finalità di colmare il deficit di tutela segnalato dalla Commissione UE nell'ambito della PI 2014/4231, riguardanti la mancata effettività delle relative misure previste dall'ordinamento e fornisce ulteriori chiarimenti fra i quali si evidenziano i seguenti. La disposizione interviene su due diversi profili: modifica, rispetto alla previsione

attuale, le modalità e l'entità del risarcimento del danno derivante dall'abuso per l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, mantenendo ferma la disciplina vigente relativa alla previsione di risarcibilità del danno derivante dalla violazione di norme imperative; espunge l'ultimo periodo del comma 5, relativo alla responsabilità dirigenziale, in quanto le assunzioni - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - sono stabilite nell'atto di programmazione (PIAO) approvato dagli organi di vertice politico delle amministrazioni e comportano la necessità del dirigente di adeguarsi qualora queste non siano manifestamente illegittime. Ne consegue che il dirigente si trova a non disporre dell'autonomia di stipulare contratti di lavoro se non nei limiti (e anche nelle responsabilità) della previsione degli atti di programmazione di competenza degli organi di indirizzo politico oppure dagli organi di vertice per le amministrazioni sprovviste degli organi di indirizzo politico. La medesima relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che ove il dirigente dovesse comunque stipulare contratti di lavoro a termine in difformità agli atti di programmazione del fabbisogno assunzionale, incorrerebbe, in ogni caso, nella responsabilità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendosi conto di tali violazioni anche ai fini della valutazione della performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009. Restano, comunque, ferme le altre forme di responsabilità previste a legislazione vigente (amministrativa, contabile) e quella derivante dall'accertamento di eventuali fattispecie di illeciti contrattuali.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che in caso di danno derivante dall'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, il giudice stabilisca un'indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione. La norma, abroga, altresì, le previsioni del Testo unico del pubblico impiego (quarto e quinto periodo del comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001) concernenti la responsabilità dei dirigenti connessa al suddetto danno (obbligo di recupero nei confronti dei dirigenti responsabili, in caso di dolo o colpa grave, delle somme pagate a ristoro delle violazioni; responsabilità dirigenziale e rilevanza della stessa ai fini della valutazione dirigenziale). Al riguardo, pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario che il Governo fornisca informazioni in merito agli eventuali procedimenti in corso, ai sensi della normativa previgente, nei confronti di dirigenti della pubblica amministrazione per il recupero di somme erogate da quest'ultima a titolo di

risarcimento del danno, che verrebbero meno per effetto dell'applicazione delle presenti disposizioni.

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187

Normativa vigente. L'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" contiene disposizioni in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica¹⁹ inteso come strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

L'articolo 19-*ter*, citato, è stato introdotto dal comma 448 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023: alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi. La RT ha chiarito che l'attuazione del Piano da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri non avrebbe comportato nuovi o ulteriori oneri essendo tale attività compresa tra quelle svolte istituzionalmente da tale Corpo dello Stato e che la norma non ha previsto compensi di qualsiasi tipo e natura per i soggetti privati eventualmente chiamati a collaborare.

La norma introduce un comma aggiuntivo all'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992 al fine di assicurare che la disciplina del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui al medesimo articolo rispetti le norme di recepimento della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat²⁰ e della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica individua la finalità della norma nel contributo al superamento delle contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2023/2187 concernente la non conformità con le direttive "Habitat" e "Uccelli" dell'articolo 19-*ter* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del Piano straordinario di controllo della fauna selvatica, adottato in base ad esso. A tal proposito, la RT precisa che la novella legislativa introdotta con un comma aggiuntivo (comma 5-*bis*) ha il fine di garantire che il Piano di controllo straordinario ivi disciplinato, inteso essenzialmente a un

¹⁹ Adottato con il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della sovranità alimentare e delle foreste del 13 giugno 2023.

²⁰ [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

più efficace controllo dei cinghiali, non si ponga in contrasto con le pertinenti direttive unionali e conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante il suo carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992 (legge sulla caccia), precisa che la disciplina del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica si applica nel rispetto delle norme di recepimento della direttiva 92/43/CEE (direttiva "habitat")²¹ e della direttiva 2009/147/CE (direttiva "uccelli").

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante il suo carattere ordinamentale ed è volta a superare la procedura d'infrazione n. 2023/2187.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la norma, come confermato anche dalla relazione tecnica, ha carattere ordinamentale ed è comunque volta a affermare l'obbligo di osservanza di normativa UE.

ARTICOLO 14

Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299

Le norme al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia UE 10 novembre 2020, nella causa C-644/18, e 12 maggio 2022, nella causa C-573/19, prevedono l'avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico:

- l'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria (commi 1-3).
- la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri interessati, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria (commi 4-10).

²¹ [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Si rammenta che la prima infrazione (2014/2147), si concretizza nel 2020 nella sentenza di condanna da parte della Corte europea di giustizia (causa 644/18); secondo la Commissione, dal 2008 l'Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Per la seconda infrazione (2015/2043) la Commissione aveva aperto un contenzioso facendo ricorso alla Corte europea di giustizia (causa 573/19) per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e per non aver adottato misure appropriate per garantirne il rispetto dei valori limite. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana. Nel 2020 la Commissione dà avvio all'ultima procedura di infrazione (2020/2299) relativamente al PM2,5. Fin dal 2015, infatti, il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po, tra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano. Inoltre, le misure previste dall'Italia, secondo i rilievi mossi dalle Istituzioni europee, non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile²².

Programma di finanziamento da 500 milioni di euro (commi 1-3).

Le norme dispongono che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato uno specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA), di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, ripartiti nelle seguenti annualità: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento sono individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo finalizzato all'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, che è stata ridotta per effetto di successivi

²² Per la descrizione delle procedure di infrazione si veda il Dossier del Servizio Studi n 351 del 23 settembre 2024

interventi legislativi che hanno posto oneri a carico delle medesime risorse²³. Inoltre, con i decreti ministeriali con cui sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del fondo, può essere anche previsto che la gestione del Fondo sia affidata direttamente a società *in house* del Ministero stesso e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse del Fondo medesimo, nel limite del due per cento delle risorse per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.

Le predette risorse sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle città metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente.

In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, i predetti enti possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate dal comma 3 (comma 2).

Il decreto con il quale è approvato il programma disciplina anche:

- le modalità di gestione e di monitoraggio del programma;
- i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari (rappresentati dagli enti proponenti e dell'ANCI);
- i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione.

Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto può prevedere l'attribuzione di attività a società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione con l'ANCI di cui al comma 2.

Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte, con indicazione del cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono identificati attraverso il Codice Unico di progetto (CUP) (comma 3).

²³ Si tratta dell'articolo 11, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, della seconda sezione della legge n. 197 del 2022 (bilancio per il triennio 2023-2025); dell'articolo 45, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 13 del 2023, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, come modificato dall'articolo 12, comma 6, lettera *d*), del decreto-legge n. 215 del 2023 e dell'articolo 14, comma 4-*bis*, lettera *e*), del decreto-legge n. 60 del 2024. Inoltre, si ricorda che le risorse di cui trattasi sono iscritte sul capitolo 2226 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, per il triennio 2024-2026, reca uno stanziamento pari a euro 68.800.000 per l'anno 2024, euro 119.000.000 per l'anno 2025 e euro 199.000.000 per l'anno 2026, al lordo delle riduzioni finora disposte nel corso dell'esercizio 2024.

Istituzione della cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 4-10).

Le norme istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria (di seguito Piano), comprensivo di cronoprogramma (comma 4).

Si dispone che la cabina di regia sia presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate dalle procedure di infrazione.

Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalità definite con apposito decreto adottato d'intesa dai capi dei predetti dipartimenti, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

In particolare il Piano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata;

- individua le competenze delle Amministrazioni centrali, regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure;
- ha una durata di ventiquattro mesi, termine che può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi (commi 6 e 7).

Si dispone che le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e di carattere finanziario, nei limiti delle risorse disponibili (comma 8).

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio dell'attuazione delle Piano e delle relative misure, avvalendosi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che può anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (comma 9).

Le norme dispongono che la cabina di regia è istituita senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 10).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma, con riferimento al programma di finanziamento da 500 milioni di euro, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le risorse utilizzate per gli interventi del programma di finanziamento sono posti a valere su un Fondo (Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico-PNCIA) già finanziato a legislazione vigente. La RT precisa inoltre che l'intervento è coerente con le previsioni del PNCIA e non ne pregiudica in alcun modo l'efficacia attesa.

In merito ai commi 2-4 la RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento alla composizione e ai compiti della cabina di regia (comma 5), la RT conferma quanto disposto dalla norma, in base alla quale le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento Energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia UE 10 novembre 2020, nella causa C-644/18, e 12 maggio 2022, nella causa C-573/19, prevedono l'avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico:

- l'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, della durata massima di 54 mesi, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria. Il programma di finanziamento è ripartito nelle seguenti annualità: 50 milioni nel 2024, 5 milioni nel 2025, 55 milioni nel 2026, 100 milioni nel

2027, 140 milioni nel 2028 e 150 milioni nel 2029; le risorse utilizzate per gli interventi del predetto programma sono poste a carico del Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico-PNCIA cui sono altresì imputati gli oneri relativi alla convenzione con l'ANCI, del quale gli enti possono avvalersi per individuazione e di attuazione degli interventi nonché quelli derivanti dall'attribuzione di attività a società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della gestione del programma di finanziamento; (commi 1-3);

- la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri interessati, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria (commi 4-10).

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, con particolare riferimento al programma di finanziamento da 500 milioni di euro, la RT precisa che il Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico-PNCIA) è già finanziato a legislazione vigente e che l'intervento oggetto di finanziamento è coerente con le previsioni del PNCIA e non ne pregiudica in alcun modo l'efficacia attesa.

In primo luogo, in merito alla modulazione temporale della spesa indicata dalla norma andrebbero forniti chiarimenti circa la ripartizione delle risorse con particolare riguardo ai primi tre anni del programma: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni per l'anno 2025 e 55 milioni nel 2026. In proposito, andrebbero forniti elementi informativi sulle previsioni del cronoprogramma di investimento sottostanti alla ripartizione delle risorse stabilita dalla disposizione in esame e se essa sia coerente con la dinamica di spesa già scontata nei tendenziali in relazione al sopra detto Fondo PNCIA.

Inoltre, con riferimento al complesso degli interventi posti a carico del Fondo da parte delle norme in esame (programma di finanziamento e oneri di gestione), andrebbe acquisita una conferma circa la capienza della dotazione del Fondo al fine di consentire la realizzazione del programma di investimento nella modulazione temporale prevista dalla norma, senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Come sopra richiamato si segnala in proposito che la dotazione del Fondo è stata progressivamente ridotta per effetto di successivi interventi legislativi che hanno posto oneri a carico delle medesime risorse²⁴.

In merito alla costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio (comma 4-10), non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come disposto dalla norma e confermato dalla RT, la cabina di regia è istituita senza oneri a carico dello Stato. Le norme prevedono infatti che la partecipazione alla cabina di regia non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che le funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 14 prevede che al finanziamento di uno specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, da approvare con apposito decreto interministeriale, si provveda per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021. Il predetto importo è ripartito tra le varie annualità nei seguenti termini: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029.

Si ricorda che il citato articolo 1, comma 498, della legge di bilancio per il 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato

²⁴ Si tratta dell'articolo 11, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, della seconda sezione della legge n. 197 del 2022 (bilancio per il triennio 2023-2025); dell'articolo 45, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 13 del 2023, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, come modificato dall'articolo 12, comma 6, lettera *d*), del decreto-legge n. 215 del 2023 e dell'articolo 14, comma 4-*bis*, lettera *e*), del decreto-legge n. 60 del 2024. Inoltre, si ricorda che le risorse di cui trattasi sono iscritte sul capitolo 2226 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, per il triennio 2024-2026, reca uno stanziamento pari a euro 68.800.000 per l'anno 2024, euro 119.000.000 per l'anno 2025 e euro 199.000.000 per l'anno 2026, al lordo delle riduzioni finora disposte nel corso dell'esercizio 2024.

volto a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico²⁵, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2018, nonché a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

Al riguardo, si osserva che, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2226 dello stato di previsione del predetto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito delle rideterminazioni dello stanziamento originario *medio tempore* intervenute²⁶, reca una dotazione di 68,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro per l'anno 2026²⁷. Come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo in esame per l'anno 2024 risultano al momento disponibilità pari a 68.394.327 euro.

In tale quadro, si osserva in primo luogo che l'importo delle risorse ripartite si colloca comunque entro il limite degli attuali stanziamenti del Fondo previsti per ciascuna delle annualità sopra richiamate. Appare, tuttavia, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per l'intero arco temporale dell'utilizzo previsto dalla disposizione in esame.

Inoltre, nel rilevare la sostanziale riconducibilità delle misure relative alla mobilità sostenibile oggetto di finanziamento alle finalità del Fondo di cui ci si avvale, si prende altresì atto del fatto che la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge evidenzia che l'intervento

²⁵ Tale programma è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021.

²⁶ In particolare, il Fondo è stato oggetto delle seguenti riduzioni:

- quanto a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, ad opera dell'articolo 11, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 228 del 2021;
- quanto a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad opera della seconda sezione della legge n. 197 del 2022 (bilancio per il triennio 2023-2025);
- quanto a 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, ad opera dell'articolo 45, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 13 del 2023.

²⁷ Tali importi non scontano, peraltro, le ulteriori riduzioni del Fondo operate dalle seguenti disposizioni:

- l'articolo 12, comma 6, lettera *d*), del decreto-legge n. 215 del 2023, in misura pari a 132.700 euro per l'anno 2024;
- l'articolo 14, comma 4-*bis*, lettera *e*), del decreto-legge n. 60 del 2024, in misura pari a 272.973 euro per l'anno 2024 e a 545.946 euro per l'anno 2025.

in esame è coerente con le previsioni del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al menzionato decreto legislativo n. 81 del 2018, e non ne pregiudica in alcun modo l'efficacia attesa.

ARTICOLO 15

Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092

Premessa In data 25 luglio 2024, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2017)4092) in quanto, come si legge nel relativo comunicato stampa: *"la legge italiana sul diritto d'autore e sui diritti connessi non rispetta la libera prestazione di servizi, quale definita nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti (direttiva 2014/26/UE)"*²⁸.

La Commissione europea invita l'Italia a porre rimedio all'esclusione generale delle entità di gestione indipendenti dalla prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d'autore. Infatti, ai sensi della normativa nazionale vigente fino al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, sebbene l'articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 2017 (attuativo della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore) statuisse che "i titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti [...] indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento", veniva comunque "fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore". Ai sensi della norma da ultimo citata "l'attività di intermediario, comunque attuata, [...] per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate" era "riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 35 del 2017:

- per «organismo di gestione collettiva» si intende un soggetto, ivi compresa la S.I.A.E., che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: è detenuto o controllato dai propri membri, non persegue fini di lucro;
- per «entità di gestione indipendente» si intende invece un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; persegue fini di lucro.

²⁸ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_24_3228

Le norme modificano gli articoli 15-*bis* e 180 della legge n. 633 del 1941, recante la “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, in primo luogo, estendendo le disposizioni ivi previste per la S.I.A.E agli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti.

In particolare:

la misura del compenso ridotto per gli autori, determinata con DPCM, sarà applicata in mancanza di accordi delle associazioni di categoria interessate con la S.I.A.E., come già previsto, e anche in mancanza di accordi tra le associazioni di categoria con gli organismi e le entità summenzionate [comma 1, lettera *a*), numero 1]);

- le norme demandano a un decreto ministeriale di individuare misure che garantiscano che gli stessi organismi e enti sopra menzionati remunerino in forma compensativa, in coerenza con le risultanze di bilancio, i titolari dei diritti d'autore nelle fattispecie previste di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore [comma 1, lettera *a*), numero 2)].

In secondo luogo, viene previsto che l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate sia riservata in via esclusiva, oltre che alla S.I.A.E. e agli altri organi di gestione collettiva, come finora previsto, anche alle entità di gestione indipendenti [comma 1, lettera *b*), numero 1)] e che valga anche per tali entità la disposizione che commisura alla loro rappresentatività, oltreché al valore economico dei diritti negoziati, le condizioni economiche concesse ai titolari dei diritti [comma 1, lettera *b*), numero 2)]. Viene infine disposto che il soggetto cui è conferito il potere di esigere i proventi generati all'estero e non riscossi entro un anno, non sia più la S.I.A.E. ma l'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari, come individuato con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 1).

Le norme, inoltre, integrano l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017 (Liberalizzazione in materia di *collecting* dei diritti d'autore) prevedendo che per le entità di gestione indipendenti stabilite in Italia, nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (comma 2).

Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, attuativo della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, viene modificato dalla norma in esame, con l'effetto:

- di sottoporre le entità di gestione indipendenti ad alcuni requisiti di natura formale e obblighi in materia di distribuzione dei proventi, di controllo contabile, di

- concessione delle licenze e di trasparenza nelle informazioni previsti dal decreto legislativo novellato [comma 3, lettera *a*)]²⁹;
- di introdurre la possibilità per i titolari dei diritti di affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti [comma 3, lettera *b*) numero 1)];
 - di vietare agli intermediari la subordinazione del diritto di revocare l'affidamento dell'attività di intermediazione a condizioni che rendono gravoso l'esercizio del diritto di revoca [comma 3, lettera *b*) numero 2)];
 - di obbligare le entità di gestione indipendenti a specificare all'interno delle condizioni di adesione lo scopo lucrativo dell'entità di gestione indipendente, le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente e l'eventuale svolgimento da parte dell'entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attività di intermediazione [comma 3, lettera *b*), numero 3)];
 - di prevedere che le entità di gestione indipendenti tengano separata contabilmente l'attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività e che i loro investimenti rispettino determinati requisiti in termini di qualità e rischio [comma 3, lettera *d*)];
 - di prevedere che le entità di gestione indipendenti adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti e che comunque, mettano a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati [comma 3, lettera *e*)];
 - di obbligare gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il Registro delle imprese, a pubblicare sul proprio sito *web* il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidare la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali. Gli obblighi di cui al periodo precedente si applicano anche alla S.I.A.E., che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica sul proprio sito *web* e presso il citato Registro delle imprese [comma 3, lettera *f*)] (comma 3).

²⁹ Si rinvia al Dossier del Servizio Studi (p. 101) relativo al presente decreto-legge per l'elenco dettagliato dei requisiti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma reca misure necessarie e urgenti riguardanti diversi ambiti della disciplina del diritto d'autore e, in particolare con riferimento al processo di liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti d'autore, con l'apertura del mercato anche alle entità di gestione indipendenti e con l'integrazione delle disposizioni inerenti alla gestione di alcune facoltà esclusive. Conclude affermando che le disposizioni contenute nell'articolo in esame rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, a seguito dell'attivazione da parte della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore, modificano disposizioni della legge n. 633 del 1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), del decreto legislativo n. 35 del 2017 (Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore) e l'articolo 19 del decreto-legge n. 148 del 2017 (Liberalizzazione in materia di *collecting* dei diritti d'autore) nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti di trasparenza, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti. Tale attività era prima riservata alla S.I.A.E. e agli altri organi di gestione collettiva (comma 1). Le norme prevedono, inoltre, che per le entità di gestione indipendenti stabilite in Italia, nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (comma 2). Infine, il decreto legislativo n. 35 del 2017 (Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore) viene modificato estendendo alle entità di gestione indipendenti alcuni requisiti e obblighi prima previsti per le entità di gestione collettive (comma 3).

In proposito, considerato l'ampliamento dei soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di intermediazione, andrebbe acquisita una conferma dal Governo che lo svolgimento delle attività di verifica da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soggetto incluso nel conto consolidato della pubblica amministrazione, possa essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rammenta che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato (articolo 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005). Le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'AGCOM, entro determinati limiti massimi (articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995 e articolo 1, comma 66, della legge n. 266 del 2005).

In merito alle restanti disposizioni, stante il carattere ordinamentale delle norme confermato dalla relazione tecnica non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 16

Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati – attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023

Le norme, in attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica, dispongono che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno, i gestori di centri dati³⁰ con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, devono rendere pubbliche le seguenti informazioni:

- a) denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;
- b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;
- c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024.

Quanto disposto non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni

³⁰ Come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione, del 17 gennaio 2024.

soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

La relazione illustrativa segnala che la direttiva (UE) 2023/1791, benché inserita nello schema di disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2024, non è stata ancora recepita. Pertanto, con la presente disposizione si intende dare tempestiva attuazione all'articolo 12 della direttiva, allo scopo di prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione dalla Commissione europea in ragione dell'inosservanza del termine di recepimento previsto dal combinato disposto degli articoli 12, paragrafo 1, e 36, paragrafo 1, comma 1, della medesima direttiva.

La relazione illustrativa fa presente altresì che lo scopo della raccolta di tali informazioni è quello di definire gli indicatori di sostenibilità energetica dei centri dati.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto non comportano aggravio di oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame impongono, in attuazione della Direttiva sull'efficienza energetica (2023/1791), una serie di obblighi di pubblicità ai gestori di centri dati con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW. Tale obbligo informativo non si applica ai centri dati che sono utilizzati o che forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza. La relazione illustrativa fa presente che lo scopo della raccolta di tali informazioni è quello di definire gli indicatori di sostenibilità energetica dei centri dati.

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che i nuovi adempimenti non siano applicabili ad amministrazioni incluse nel conto economico della pubblica amministrazione. o, in caso contrario, che le stesse possano farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 17

Disposizioni finanziarie

La norma prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 17 reca una clausola di invarianza volta a prevedere che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvederanno alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, si limitano, infatti, a prevedere la mera finalizzazione di risorse già stanziata a legislazione vigente e, in quanto tali, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale considerazione risulta peraltro suffragata da quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, nel quale non sono richiamate le disposizioni di cui al citato articolo 14, comma 1.

Sembrerebbe, pertanto, opportuno riformulare la clausola di invarianza in esame al fine espungere, dalla enumerazione delle disposizioni escluse dall'ambito di applicazione della clausola medesima, il comma 1 dell'articolo 14. Sul punto, si ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.